DELLA CHIESA DI USTICA

DELLA CHIESA DI USTICA E SUA DIPENDENZA DAL CAPPELLANO MAGGIORE DEL REGNO DI SICILIA

MEMORIA.

PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1807.

INDICE DEI RAGIONAMENTI

DELLA CHIESA DI USTICA

E SUA DIPENDENZA

DAL CAPPELLANO MAGGIORE.

INTRODUZIONE.

Dovendosi dopo il corso di sedici anni istituire esame giudiziario, e conoscere sopra quali titoli Monsig. Don Alberto Capobianco Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, e Prelato ordinario dell'esercito, e de' luoghi, che sono sotto la immediata protezione del Re, avesse fondato il dritto di appartenere a lui la cura pastorale di Ustica, e di quella popolazione, nella maggior parte di uomini d'arme; e quali ragioni avessevi opposte da principio Monsignor Sanseverino, Arcivescovo di questa Chiesa Metropolitana, alla cui spirituale giurisdizione si vollero da principio sottoposte le famiglie tutte, che nel 1763 cominciarono a raccogliersi in Ustica nel disegno di popolarla, e difenderla dall'incursione de' Barbareschi; invitato il Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia ad assumere l'incarico, ed a servire alla disputa, fa riflettere, che nelle correnti combinazioni, e già da gran tempo mancati di vita Monsignor Capobianco, ed il di lui successore Monsignor Gervasi, non gli è pervio ed accessibile il di loro archivio, nè può avere comunicazione delle notizie, e delle carte intercedute in quel tempo; onde gli riesce assai malagevole di poter soddisfare all'impegno con quella proprietà, che si conviene al servizio di Sua Real Maestà, e alla importanza, e alla dignità dell'Ufficio, che per ispecial grazia Sovrana egli esercita.

Pure dietro autorevole comando non essendogli lecito di negare la di lui opera, ha considerato, che tra que' due gravissimi Prelati non potè aver luogo che qualche oscurità, onde fu indotto il loro animo a diversa persuasione: ed egli ora crede, che per dovere di rassegnazione altro obbligo non gl'è imposto, che di somministrare le dilucidazioni, di cui l'affare è capace, e nel tempo stesso indagare le ragioni, e gli argomenti, che per avventura trassero a quella persuasione Mons. Capobianco. Queste dilucidazioni e argomenti egli ora presenta agl'illuminati Ministri, a' quali ne è stata commessa la discussione, au-

gurandosi, che vorranno supplire co' loro lumi a quanto per le attuali combinazioni sarà imperfettamente proposto in questa Memoria.

Intanto a maggiore illustrazione dell' argomento non sarà importuno l' accennare anticipatamente la dignità e le native incombenze dell' ufficio di Cappellano Maggiore, che nella sua origine fu comune ad ammendue i regni, e poi in certe condizioni di tempi fu separato e distinto.

E' noto, che nell' ordinarsi nel quarto secolo le distribuzioni Ecclesiastiche, quantunque si fosse desiderato, che la sola giurisdizione vescovile in tutta la estensione assegnatale fosse l' unico fonte, e l' origine, da cui le altre ricevessero anima, ed esistenza, niente di meno vi ebbe più luoghi, ne' quali ne rimase la cura a molti individui dell' ordine presbiterale: questi che aveano già ricevute nella imposizione delle mani le note facoltà, di cui parlano S. Gio: Crisostomo, e S. Girolamo (1), furono da principio costituiti prepositi all' amministrazione delle cose spirituali, secondo la qualità de' luoghi, e la dignità delle persone, e massimamente nel caso di non trovarsene alcuno degno del Vescovato, come ci istruisce S. Epifanio (2): adunque queste prelature o di parrochi, o di archipresbiteri rurali, o di corepiscopi, o perchè istituite da' discepoli, e da' successori degli Apostoli, o perchè que' presbiteri per loro zelo inoltraronsi in paesi nuovi, e vi promossero la predicazione, e la conversione evangelica, si rimasero ad amministrare, come Superiori, e Prepositi del luogo, le cose spirituali. Una tale introduzione non fu di pena alla Chiesa, e simiglianti prelature furono continuate ne' tempi di appresso, che i canonisti colle espressioni de' tempi chiamarono Prelature *Nullius* (3).

(1) *Inter Episcopum & Presbyterum interest ferme nihil, quippe & Presbyteris Ecclesiæ cura commissa est, & quæ de Episcopis dixit Paulus, etiam Presbyteris congruunt*. Hom. 11 c. 3 epist. 1 ad Timotheum. *Quid facit excepta ordinatione Episcopus, quod Presbyter non faciat*. S. Hieronymus Epist. ad Evagrium.

(2) *Presbyteris opus erat, & Diaconis, per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt . . . . . ubi vero non est inventus quis dignus Episcopatu, remansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi*. S. Epiphanius hæres 76.

(3) Abbas cap. *super eo de Parochis* num. 6 Rota Romana decis. 207 n. 5 par. 2 diver. Card. De Luca disc. 1 n. 7 de jurisdict., & disc. 20 & 33 n. 1. Petra super Costit. IV Callixti III, & Costit. IV. Alexandri III sect. I.

Di altri prelati di tal natura abbiamo antiche memorie, come furono le comunanze di que' penitenti, e pii uomini, che per maggior fervore si ritirarono a vivere nelle solitudini, e poi si raccolsero sotto forme più regolari, onde si formarono i monisteri sotto un Abbate: il quale istituto fu sì accreditato in appresso, che divenne comune, e si propagò con tanto decoro della Chiesa: in somma con la istituzione degli ordini religiosi formaronsi le prelature monastiche, e regolari, indipendenti dalla podestà ordinaria del luogo (4).

Per altri non meno solidi, ma più nobili principj fu costituita sin da' tempi antichissimi una prelatura di indole simigliante alle precedenti. I Sovrani come persone morali, e di una autorità e potenza non circoscritta per tutta la estensione de' loro dominj da nessun luogo, e dappertutto ugualmente presenti, hanno ancor essi fatto parte delle eccezioni dalla podestà ordinaria ecclesiastica.

I Principi, siccome investiti di un' autorità, che non ha altri limiti, che quelli de' loro dominj, non appartengono ad alcuna diocesi. Essi hanno assunti Ecclesiastichi altronde abili a ministrar loro le cose divine, ed alla loro famiglia, ed esercito e seguito, tantochè in qualunque luogo si trovassero, o nelle loro spedizioni incontrassero popoli di linguaggio differente, e di usi diversi, fossero serviti nelle cose ecclesiastiche da persone di loro famigliarità, e scelta, e fiducia (5). Sappiamo dagli antichi concilj della Chiesa di Spagna, che fu assegnata al Vescovo di Dumio la Regia famiglia (6). Carlo Magno, che fu in

(4) Egli è già dimostrato, che dal decimo secolo in poi furono più Monisteri, e Chiese accolte sotto la immediata protezione del Principe, che diceansi appartenere al *Mundio del sacro Palazzo*. Questa esenzione e libertà non solo importava la esenzione da tutti i pesi pubblici, ma sì bene ancora l'assoluta e piena indipendenza dall' ordinaria potestà de' Vescovi. *Du Cange voc. monasteria*, & regalia, *& voc mundium*, la quale parola era sinonima a que' tempi *a tuitio*, *protectio*, *tutela*, *defensio &c. Muratori dissert. LXX sopra le antichità Italiane*, *Mabillon de Re Diplom. lib.* 1 *c.* 3, *Tomasino part.* 1 *l.* 3 *c.* 36.

(5) *Aulæ Regiæ unicus Episcopus est & quocumque in loco per totum Regnum Rex versetur, & ab eo sacramenta petere solet*. Petrus Gallandus in vita Petri Castellani Matisconensis Episcopi sub Francisco 1 apud Caraffa de Capella Regis pag. 143. *Ovis tua* Rex *est*, *& in periculum tuum ipsius custodiam suscepisti*. Petri Blesensis Epist. ad G. Cappellanum Regis Siciliæ apud Caruso tom. 1 Bibl. Hist. pag. 490.

(6) *Ad Sedem Dumiensem Familia Regia*. In actis divisionis Provinciarum, & Diœcesum Hispaniæ factis in Concilio Toletano æra 710 sub

circostanza di continue spedizioni in paesi lontani di diverso rito, e linguaggio, conduceva seco suoi Ecclesiastici, e Cappellani per amministrare a lui le cose spirituali, e a tutto il suo esercito: anzi fu commendata allora da Icmaro la scrupolosa religione di quel Principe, che sceglica per questo ministero, e seco di ordinario portavasi semplici Diaconi, e Presbiteri, per non privare le Diocesi della presenza, e cura pastorale de'Vescovi (7).

Avvenne allora, che la Chiesa riconobbe espressamente queste Prelature, e a così dire Diocesi Palatine. Il Concilio di Magonza nel 813 parlando degli Ecclesiastici soggetti a diverse giurisdizioni, ne assegna *alios Episcoporum*, *alios Abbatum curæ*, *& potestati commissos*, *& alios in servitio Domini Regis constitutos* (8): e allo stesso senso combinava per l'Italia una legge di Pipino, riferita dal Muratori, per cui le Chiese, e gli Ecclesiastici altri erano *in mundio Palatii*, ed altri *in mundio Episcopi* (9). Fu comune presso i Principi longobardi, che ebbero dominio in Italia, questa indipendenza da' Vescovi del clero Palatino, che era soggetto a un Prelato Aulico, detto allora *Abbas Palatii*. Ne abbiamo documenti chiarissimi al tempo de' Longobardi, Principi di Benevento, nell'anno 839 nella Cronica Vulturnese, e nell'atto famoso di divisione di quel Principato tra Radelchisio, e Siconulfo nell' anno 851 (10).

Questo Clero, e questa Prelatura Palatina ebbe maggior lume, e più nobile forma sotto que' Principi, che erano più benemeriti della Religione e della Chiesa. Santo Stefano Re di Ungheria presso al 1000, dopochè aveva ottenuto l'ufficio della legazione Apostolica dalla S. Sede, confermato poi a Bela di lui successore, sopra le terre del pagano Arsenio, da lui conquista-

Rege Wamba relatis a Binio ad calcem Concilii Lucensis 1 ann. Domini 567. Vid. Caraffa l. c. pag. 87.

(7) *A tempore Pipini & Caroli per Diaconos vel Presbyteros magis quam per Episcopos hoc Officium executum extitit, quia Episcopi continuas vigilias supra gregem suum debent assidue & exemplo, & verbo vigilare, & non diutius secundum sacros Canones a suis abesse Parochiis.* Hincmarus Rhemensis de Ordine Palatii tom 2 fol 206

(8) *De Clericis vagis seu acephalis, idest de his qui sunt sine capite, neque in servitio Domini nostri, neque sub Episcopo, neque sub Abbate, sed sine Canonica, vel regulari vita degentes.* Concil. Moguntinum apud Caraffa de Capella Regis c. 4 n. 5 fol. 87.

(9) Muratori R. J. S. tom. 1 part. 2 pag. 389.

(10) Capitulare apud Camillum Peregrinum loc. cit. S. R. J,

te (11), fondò il primo nel suo palazzo di Alba Reale la Chiesa, o sia la Cappella con tutte le libertà a se immediatamente soggetta, riserbandosi il dritto espressamente, che non potendo niun Vescovo arrogarvisi alcuna autorità, ivi potesse invitare ad amministrarvi le cose sagre quel prelato, che fosse di suo gradimento (12). Questa memoria è tanto più preziosa, quanto non solo dimostra l'uso, che faceva la religiosità de' principi delle prerogative del loro potere, ma ci previene ancora sopra ciò che presso a un secolo dopo fecero i conquistatori normanni in Sicilia, meritevolissimi parimenti della religione, onde ebbero anche essi dalla S. Sede l'ufficio della Legazione Apostolica, e fondarono nel loro palazzo assai nobilmente la Cappella Reale.

Ma a maggiore rischiarimento di questa prerogativa, esercitata da' Principi normanni, giovi ora anticipatamente avvertire, che giusto sul cadere del secolo undecimo i Franchi, ed altri divoti europei crocesegnatisi per la impresa di volere liberare dalla tirannia degli ottomani i preziosi monumenti, ove fu operata la nostra Redenzione, portarono seco vescovi, ed altri ecclesiastici, con le loro Cappelle ambulanti, compagni della spedizione, e ministri in cammino delle cose spirituali all'esercito tutto, dai quali soli poteano ricevere i pii esercizj di religione, mentre traversavano lontani, ed estranei paesi, di lingua, di costumi, di riti, e di religione diversi, senza che fossero di ostacolo le giurisdizioni ecclesiastiche de' luoghi, che incontravano nel passaggio, colle quali per altro assai difficilmente poteano avere comunicazione per le cose sagre, e spirituali.

Nelle stesse circostanze furono que' normanni, che nel medesimo tempo usciti ancor dalla Francia passarono nell'estreme contrade d'Italia, con l'intendimento di conquistarle insieme,

(11) Apud Christianum Lupum de Appellationibus tom. 13 pag. 53.

(12) *Tantæ vero elegantiæ Ecclesiam* in Alba *usque adeo Rex sibi vindicavit, adeoque immunem esse voluit, ut nullus Episcopus in ea quidquam juris haberet. Quibus autem diebus absolutio esset pænitentibus impendenda, aut sacrum chrisma conficiendum, eum Episcopum voluit in ea & absolvere pænitentes, & chrisma conficere, quem ipse vel præsens id facere juberet, vel quem absens eo mitteret: Divina quoque missarum solemnia, rege illic præsente, eum dumtaxat Episcopum celebrare, cui Rex, consentiente cum fratribus Præposito, id demandaret: absente autem rege, absque Præpositi, & fratrum bona venia nullum Episcopum illic ibi vel missas celebrandi, vel cujuslibet Pontificalis ministerii exercendi licentiam usurpare.* Vita s. Stephani ab Chartuitio Episcopo scripta tom. 1 Rerum Hungaricarum pag. 412. vid. Thomasin. part. 1 lib. 3 c. 35 n. 7.

e di farvi trionfare la Religione ortodossa sopra i Greci, e sopra i Musulmanni, accrescendovi la credenza, e gli usi del Patriarcato di Occidente. Si accinsero que' pii, e valorosi Uomini all' impresa della Sicilia, previo il consiglio del S. Pontefice, che lor diè il sagro vessillo benedetto, e tutte le facilitazioni corrispondenti. Egli era di necessità, che l' esercito fosse ancora assistito dalle persone Ecclesiastiche di lor nazione e del seguito loro, ad amministrarvi le cose Divine: di sorta che la loro Cappella, e i lor Cappellani furono anteriori alla fondazione delle Diocesi Vescovili; e di quelli ne furono assegnati ne' luoghi di conquista, ove bisognava lasciarvi per la difesa gente loro, ed uomini d' armi.

Certamente molte furono le Chiese animate da principio da' Cappellani di tal fatta: ma stabilitasi dopo la distribuzione delle Diocesi, e de' Vescovati, non poche delle Chiese anzidette furono comprese sotto la provvidenza del Vescovo, ed altre le si ritenne il Sovrano, che erano situate ne' luoghi forti, e nelle Castella, ove faceanvi il servizio come i servienti militari per la guardia e difesa, così per le cose Ecclesiastiche i Cappellani.

Egli è stato riconosciuto, che ne' luoghi ove edificavasi un Castello, o Palagio, verificavasi ancora un cambiamento morale. Cristiano Lupo ne' suoi commentarj a' canoni Calcedonesi ci istruisce, che in seguito di pratica sotto gl' Imperatori, quando il Principe forma un Castro, o converte una villa in Città, ne siegue ivi un cambiamento di forma non solo per li privilegj civili, ma ancora per gli Ecclesiastici (13): e il Vescovo Cartuizio ebbe a dire, che era una certa corrispondenza, e quasi una comunicazione tra la potenza Sovrana, e la Pontifical potestà, a segno che i Principi ne esercitavano alcune funzioni, come di sottrarre dall' autorità Vescovile alcune Chiese, nella certa presunzione, che gli stessi Vescovi non erano per dissentire (14).

I Principi Normanni per le tante ed insigni benemerenze

(13) *Altera Canonis pars confirmat antiquam Principis potestatem, qua Castrum aut villa ab ipso in Civitatem erecta, consequebatur non tantum civilia privilegia, sed & Ecclesiastica*. Christianus Lupus ad canon. 17 Conc. Chalcedon. tom. 3, & tom. 13 de Appellationibus Hungarorum p. 53.

(14) *Reges, & in Regiæ Majestatis societatem quamdam adscivisse sibi Pontifices, & Pontificiæ quoque potestatis quædam munia ipsos, & jura sibi sumpsisse, puta ut a potestate Episcopali Ecclesias quasdam subtraherent cum nemo in dubium posset vertere, quin Episcopi essent assensuri*. Thomasinus par. 1 lib. 3 cap. 36 n. 7.

in verso la Chiesa Romana furono abilitati da Santi Pontefici ad esercitare le più alte funzioni di autorità ecclesiastica, e precisamente in forza della concessione della Legazione Apostolica essi costituirono le Diocesi, ne assegnarono i limiti, vi elessero la prima volta i Vescovi, e dichiararono liberi dalla soggezione ordinaria più Monisteri. Ruggieri, che alla grandezza, e alla gloria de' suoi antecessori aggiunse nuovo splendore, con avere acquistati nuovi dominj nel vicino continente, ossia il Ducato di Puglia, e il Principato di Capoa, potè con diritto inalzarsi a titolo, e a dignità di Re, incitato forse dalle antiche luminose memorie della Sicilia, che ne' suoi bei tempi avea avuti suoi proprj Re, tra' quali i Geloni, i Geroni, e gli Agatocli (15). Ei veramente col fondare la Monarchia recò a più nobile stato la Cappella Reale; ed avendo formato nel Palazzo della sua Regal residenza un Castello, ivi eresse una Chiesa come la principale, e la Sede della Cappella Regale. Ivi edificò un Tempio sontuoso, dedicato a San Pietro, vi assegnò il distretto Parrocchiale, che era lo stesso del Castello, e vi fissò il servizio Ecclesiastico, escludendone ogn' altra autorità, e riserbando a se ed a' suoi Successori la designazion del Prelato (16): e quando vel designò col titolo di suo Confessore, e Cappellano precipuo, dichiarò, che senza l' annuenza, e il permesso di questi niuno altro Prelato potesse celebrare, nè arrogarsi giurisdizione alcuna nella Regal Cappella (17): fondazione in tutto simile; e colle stesse prerogative, colle quali Stefano Re d' Ungheria quasi un

(15) *Agathocles cum Principes jam memoratos diadema sumpsisse audiret*, Antigono, Demetrio, Tolomeo, ed altri, *quod se nec copiis, nec terrarum amplitudine, nec rebus denique gestis inferiorem duceret illis, se quoque regem nuncupavit*. Diodorus lib. 20 pag. 783.

(16) *Regnum quod multis jam evolutis temporibus dissipatum erat benignitate Redemptoris nostri diebus nostris rediit in statum pristinum, & formam Regni integram, & perfectam — Aspirante ita nobis septiformi Salvatoris gratia — titulo Beati Petri Apostolorum Principis intra nostrum Regale Palatium, quod est Panormi, Ecclesiam summa cum devotione fabricari fecimus: ita quidem ut nulli personæ liceat in ea aliquid sibi vindicare nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent*. Diplom. Regis Rogerii ann. 1140 apud Pirrum tom. 2 pag. 1357.

(17) *Ut idem Abbas semper in omnibus Festivitatibus solemnibus tamquam præcipuus Capellanus noster ad celebrandum Divina in Capella supradicta nostri Palatii Panormi Prælatis Regni nostri cæteris præponatur — Nec alius Prælatus præter sui conniventiam, & consensum, vel eo invito, in prædictis Festivitatibus in Capella prædicta celebrare præsumat*. Diplom. ejusdem Regis ann. 1148 apud. Pirrum l. c. pag. 1111.

secolo prima avea fondato la Chiesa di Alba Reale.

Ma per le cose di Sicilia vi è qualche attributo di più. I Romani Pontefici aveano data speciale assistenza, e conforto a' nostri Normanni: ne aveano lodate, approvate, ed autorizzate le operazioni tutte nello ristabilimento della Religion Cristiana nell' Isola, cioè la distribuzione delle Diocesi, e l' assegnazione de' Prelati, e le immunità dagli Ordinarj concedute a' Monasteri, e sino dichiararono, che il Conte Ruggieri, e i di lui Successori aveano facoltà di fare di per se in Sicilia, e in Calabria ciò che avria dovuto farsi per l' autorità del legato. *Quidquid per Legatum acturi sumus, per vestram industriam fieri volumus*. Fu certamente sopra tanta corrispondenza con la S. Sede, che i Normanni riserbarono sotto la immediata lor provvidenza alcuni luoghi, e di poter costituire, ed assumere un Prelato ad aver cura spirituale della Real persona, e famiglia, e seguito militare.

Basterà senza meno alla piena, ed irrepugnabile convinzione il ricordarsi, che questa facoltà de' Re di Sicilia di sceglierssi un Ecclesiastico a Prelato ordinario per la loro persona, e Famiglia, e per la Cappella loro ad esercitarvi la giurisdizione, e il ministero pastorale, derivava da privilegio Apostolico, e da concessione fatta dalla S. Sede a' Re di Sicilia: sopra questo privilegio Apostolico espressamente fondavano i Re Aragonesi le tante prerogative, che attribuivano al loro Cappellano Maggiore (18).

Furono parimenti sin d' allora assegnati i luoghi, e a così dire la Diocesi di questo Prelato, cioè la magna Cappella del Real Palazzo di Palermo, le Cappelle di tutti i regj palazzi, e de' palazzi de' Reali Infanti, le Chiese de' Castelli, e di Terre, e villaggi, e di altri luoghi, che avesse il Principe a se riserbati (19).

(18) *Ex privilegio nobis, & prædecessoribus nostris Principibus divæ memoriæ per Apostolicam Sedem concesso, eorum jurisdictio ad Magistrum Cappellanum Cappellæ nostræ, & non ad Diocæsanum spectat de jure*. Diplom. Regis Ludovici ann. 1345 inter monumenta pro Ecclesia S. Luciæ edit. ann. 1802 pag. 4.

(19) *Officium magistri Cappellanatus tam magnæ nostræ Cappellæ, nostrorumque Regalium, quam aliarum Cappellarum, Palatiorum, Castrorum, Canonicatuum, Terrarum, Beneficiorum, terciariarum, & Ecclesiarum Regni nostri ad collationem nostram, dictorumque nostrorum Regalium spectantium — Scriptum est per patentes clero Presbyterorum, & Clericorum Terræ Calaxibettæ — simili modo, & forma scriptum est clero Presbyterorum, & clericorum Terræ S. Luciæ, & S. Philippi de plano Militii*. Diplom. ann. 1354 l. c. p. 7 & seq.

Pure se le Diocesi degli Ordinarj hanno limiti certi, e certo Popolo, secondochè li fissò nella costituzione di quelle la suprema autorità della Chiesa, i luoghi soggetti al Cappellano Maggiore erano variabili secondochè il Sovrano avesse voluto edificare un Palazzo, o un Castello, o essendo situato in un luogo, siesi creduto con l'abbandono dell'antica situazione formarsi altrove secondo le variabili contingenze dello stato: allora questi luoghi cambiano condizione, con cessare di essere sotto la cura del Cappellano Maggiore, e ritornano all'antica soggezione dell' Ordinario: così nel Regno di Carlo di Angiò nell'anno 1272 contavansi presso a quaranta i Castelli di Sicilia, in ciascuno de' quali era un Cappellano: poi sotto Martino nel 1396 appena passavano i trenta (20); e oggidì a un assai minor numero si sono ridotti. Per la qual cosa i luoghi soggetti al Cappellano Maggiore essendo variabili, possono in conseguenza diminuirsi, ed accrescersi successivamente a misura, che cambiano stato, e condizione, e per disposizione del Principe diventa un luogo Palazzo Reale, Fortezza, o sito militare, e Regale. Difatto avendo l'Imperador Federigo dichiarata la terra di S. Lucia, che per l'amministrazione spirituale era soggetta al Vescovo di Patti, luogo *Castrorum munitionibus deputatum*, la sottopose al Cappellano Maggiore, e lo stesso fece Re Pietro di Aragona con Calascibetta, che sottrasse dal vescovato di Catania.

A comprendere ora la qualità della giurisdizione, che in tutti i luoghi a se soggetti esercitava sin d'allora il Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia, gioverà in prima tenere presente lo stato delle giuridizioni del Cappellano Maggiore del Regno di Napoli. La Bolla *Convenit* accordata nel 1741 dal S. Pontefice Benedetto XIV al serenissimo Re Carlo III non fu una nuova concessione, ma una conferma piuttosto, e dilucidazione de' dritti, e delle facoltà, che da tempi antichissimi spettavano a quel Prelato, e fu in lui riconosciuta la podestà Ecclesiastica spirituale sopra la Real Famiglia, e persone addette al Real servizio, e sopra i Palazzi, e siti Reali, e Castelli, e Fortezze, e sopra gl'individui tutti militari. Queste facoltà prima dell'anzidetta Bolla, e per tutti i tempi Viceregj, e sotto i Re, che cominciarono a fare ivi residenza dagli Angioini in poi, esercitò quel Prelato nel Regno di Napoli per la natura dell'ufficio,

(20) Memorie per servire alla storia Letteraria di Sicilia tom. I par. IV pag. 50, & tom. I Cap. Regni pag. 134 135.

siccome gliel tramandavano i suoi Predecessori Cappellani Maggiori, i quali tutti erano successori del primo Cappellano Maggiore, che seco trasportò dalla Sicilia il Re Carlo di Angiò (21). Aveva già osservato lo storico civile del Regno di Napoli, *che ne' tempi Normanni, e Svevi i grandi ufficiali della corona erano i medesimi non meno in Sicilia, che in Puglia; e quando poi furono i due Regni divisi, Carlo d' Angiò ritenne gli antichi, che ristrinsero la loro giurisdizione nel Regno di Puglia (22)*, ed avendo soggiunto in altro luogo, *che il Cappellano Maggiore sotto i Normanni, e gli Svevi era comune a' due Regni, essendo allora la Cappella Regia in Palermo, perchè avevano quì collocata la sede loro*, conchiuse lo stesso scrittore, *che la memoria del Cappellano di Sicilia è più antica di quella di Napoli; ed avendo i Re Angioini posta in Napoli la lor sede Regia, cominciò presso noi a sentirsi il Maestro della Cappella del Re (23)*. Dalle quali cose tutte risulta chiarissimo, che non solo le facoltà del Cappellano Maggiore di Napoli erano preesistenti alla Bolla *Convenit*, ma nella prima origine derivavano ancora dalla primitiva costituzione di questo ufficio, siccome aveanlo in forza di privilegio Apostolico stabilito da principio i Re Normanni in Sicilia comune ad ambi i due Regni, e seco poi trasportò nel Reame di Puglia Re Carlo di Angiò, restando per la Sicilia il proprio Cappellano Maggiore e continuando sotto i Principi Aragonesi, e sotto i Re successori. Adunque le facoltà del Cappellano Maggiore di Napoli rappresentano esattamente la qualità della giurisdizione, che ne' luoghi a se soggetti amministrava sin da tempi antichissimi il Cappellano Maggiore nel Regno di Sicilia.

Ma a confermare questo argomento abbiamo chiarissimi nostri documenti, e assai positivi. Quando i Romani Pontefici da Leone x in poi cominciarono a conferire con Bolle la prelatura di S. Lucia come inerente all' ufficio del Cappellano Maggiore, dichiararono nelle Bolle stesse, *che la Cappellania Maggiore del Regno fosse un ufficio di dignità, o di cura giurisdizionale di anime (24)*. Fondati sopra questi principj i Regj Visitatori in diver-

(21) Noi abbiamo trascritto in fine di questa Memoria gli articoli della Bolla *Convenit*, che dimostrano la preesistenza a detta Bolla delle facoltà del Cappellano Maggiore di Napoli. Appendice de' Documenti n. 17 pag. 20.

(22) Giannone lib. 20 cap. 6 pag. 36.

(23) Loc. cit. lib. 21 cap. 6 pag. 118.

(24) Si possono vedere queste Bolle nella Memoria per S. Lucia stam-

si tempi, e con espressi decreti qualificarono *la giurisdizione del Cappellano Maggiore simile a quella che ha ogni altro Prelato nella sua Diocesi* (25). E sopra gli stessi principj Scrittori Ecclesiastici assai dotti, che hanno di proposito illustrato questo argomento, giudicarono, che non per altra ragione esercitava in S. Lucia quel Prelato la giurisdizione Vescovile, che in qualità di Cappellano Maggiore (26).

Col pieno esercizio di una così fatta giurisdizione, ed attiva in tutti i luoghi della sua antica Diocesi, che di sopra si sono già descritti, si mantenne sempre questa Prelatura in Sicilia nel tempo della residenza de' Re. Ma nella lunga assenza della Regal Corte, e per molte altre cagioni l'ufficio di Cappellano Maggiore venne successivamente in decadenza, e fu quasi oscurato. Pure questa oscurità potè solamente verificarsi in riguardo alla restrizione, e diminuzione della Diocesi, non già per estinzione, o diminuzione alcuna della sua nativa giurisdizione. Ebbe luogo nel tempo della oscurità la introduzione dei Vescovi viciniori in alcune delle Cappelle Regie: così gli Arcivescovi di Palermo presero più volte ingerenza nella Reggia Cappella del Real Palazzo: il Vescovo di Catania nella Chiesa di Calascibetta, e i Vescovi tutti riputaronsi gli ordinarj delle Chiese de' Castelli, e delle Fortezze, e il Cappellano Maggiore fu ridotto in fine alla sola Chiesa di S. Lucia: pur comechè avesse sofferta tanta diminuzione di Diocesi, la sua giurisdizione rimase sempre la stessa, siccome fu da principio annessa al suo officio, e in tutta la integrità, e nel pieno e perpetuo esercizio, essendosi mantenuta una continua e non mai interrotta successione de' Cappellani Maggiori, i quali ora in più luoghi, ed ora nella sola Chiesa di S. Lucia amministravano la cura spirituale, e tutte le facoltà Vescovili in forza della giurisdizione inerente alla Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia, fondata da principio sopra un privilegio Apostolico, e nelle Bolle posteriori annunzia-

pata in Palermo nel 1802: la più antica di quelle è la Bolla di Leone X nel 1518. Ved. ivi l'Appendice de' Documenti num. 35 pag. 40, e seq.

(25) *Cappellanus Major habet in Terra S. Luciæ, & eidem Terræ subjectis jurisdictionem ordinariam in spiritualibus sicut quilibet Præsul in sua Diœcesi in omnibus*; in altro Decreto si aggiunge, *ex antiqua observantia*. Loc. cit. num. 38, 39, 43 pag. 46, 47, 55.

(26) Amico notitia Cappell. Majoris S. Luciæ apud Pirrum edit. Mongitorii tom. 2 pag. 1346, Mongitorius ibidem in Auctario pag. 1351. Caraffa de Cappella Regis pag. 74, 75.

ta in diversi tempi, e riconosciuta (27). E quando poi per le sagge, e clementissime provvidenze di S. R. M. si volle questa Prelatura ristabilita, e rimessa alle antiche sue prerogative, e alla nativa sua dignità, altro non fecesi, che reintegrarla in tutta la sua antica Diocesi, applicandovi canonicamente il Cappellano Maggiore la propria giurisdizione del suo Officio, che avea prima esercitata sopra tutte le Cappelle Regie, ed esercitò sempre nella Real Cappella di S. Lucia.

Pur si giunse a compirne l'assoluta, e piena ricomposizione di mano in mano, e dopo qualche tempo, e dopo varie, e mature deliberazioni. Dobbiamo noi alle dotte fatiche, ed a' lumi del chiarissimo Regio Visitatore Monsig. de Ciocchis, che siesi cominciata a dissipare la oscurità, nella quale era involta la Cappella Reale di Sicilia: in seguito de' di lui decreti nel 1743 fu di ordine Sovrano dichiarata Calascibetta antica, e propria appartenenza del Cappellano Maggiore. Dopo la discussione, e il parere di gravissimi Magistrati si ripigliò S. R. M. nel 1768 il dritto collativo della Cappellania Maggiore, il quale dal tempo della decadenza era stato introdotto di ottenersi per Bolle Pontificie, e restrinse quella alla sola Chiesa di S. Lucia, riserbandosi la M. S. il diritto di conferire in appresso a chi più le piacesse la Cappellania Maggiore per tutto il Regno. In questo stato di cose il Cappellano Maggiore di Napoli in qualità di Prelato ordinario di tutto il seguito personale e militare di S. M. si credè abilitato a prendere ingerenza nelle Chiese delle Fortezze, e de' Quartieri di Sicilia: lo stesso fece nella Chiesa di Ustica, di cui sebbene nell'atto di ripopolarla sene fosse data la cura pastorale all' Arcivescovo di Palermo, pure quando fu disposta quell' Isola a sito militare, ne prese l'amministrazione, e il governo quel Cappellano Maggiore sin dal 1796. Eccitatesi allora più controversie, ed altre più antiche rimaste ancora in pendente, compiacquesi il Re di cominciare a dar sistema alla sua Cappella Reale di Sicilia, onde stimò costituirvi il suo Cappellano Maggiore, e così nel 1794 fu onorata di questo ufficio la persona, che attualmente per grazia speciale l'esercita: tuttavia S. M. dichiarò allora, che l' Abbate di S. Lucia, durante sua vita, ritenesse la prerogativa di Cappellano Maggiore nella sua Diocesi, dovendo nella vacanza ripigliarne l'esercizio il Cap-

(27) Già si è prodotta la serie compita, e la successione non interrotta de' Cappellani Maggiori del Regno nell' anzidetta Memoria per S. Lucia.

pellano Maggiore del Regno; e volle parimenti insieme S. M., che al Cappellano Maggiore di Napoli spettasse la giurisdizione sopra tutte le Chiese delle Fortezze, e de' Castelli di Sicilia, ed egli continuò ad esercitarvela, e nella Chiesa di Ustica spezialmente. Dopo qualche tempo ad istanza del Regno tutto nel Parlamento del 1798 si degnò concedere la M. S. in Gennajo del 1799, che la Curia del Cappellano Maggiore di Napoli si astenesse di esercitare giurisdizione alcuna in Sicilia; onde vi subentrò immediatamente il Cappellano Maggiore di questo Regno. Finalmente ei prese la cura pastorale di S. Lucia alla morte di quell' Abbate, e così fu compita assolutamente la totale reintegrazione di questa Prelatura.

Adunque il Cappellano Maggiore di Sicilia ha successivamente applicata la sua giurisdizione in que' luoghi tutti della sua antica Diocesi secondochè gli si sono restituiti, e consegnati, ed a misura che aprivasi, dirò così, la successione del suo Ufficio. In questo modo ebbe ancora nel 1799 colle Chiese de' Castelli e delle Fortezze il governo spirituale di Ustica, che prima amministravano li Cappellani Maggiori di Napoli.

E di quella dovendosi ora trattare più diffusamente, conviene premettersi, che sin dal principio, in cui deliberatosi di doversi ripopolare questa picciola Isola fu giudicato di poterla difendere una qualunque Popolazione, furono concertate misure coll' Arcivescovo di Palermo, perchè l' aggiungesse alla sua cura, e Diocesi: ma conosciutosi immantinenti, che doveasi quella militarmente animare, e guernire di fortificazioni, e di truppa stabile, ciò fu subito posto in esecuzione. La qual cosa essendo nota a Monsig. Capobianco Cappellano Maggiore di Napoli, e che all' Isola di Ustica inaccessibile dappertutto eransi aggiunte due fortificazioni alle due spiagge più basse, e un' altra al luogo, ove stavasi raccolta la Popolazione, e disposte delle garite all' intorno per vegliare, ed annunziare la sicurezza, e il pericolo, e guernita di un presidio militare, e da paesani ascritti alla milizia, obbligati a prender le armi, e ad occorrere contro i nemici, non dubitò quel Prelato, che non mancasse a quest' Isola alcuna delle proprietà per descriverla come uno di que' luoghi forti, che sono esenti dalla giurisdizione ordinaria, e ricevono l' amministrazione spirituale dal Prelato delle persone, e de' siti militari: ne fece ei rappresentanza a S. R. M. nel 1791, la quale autorizzarono in Napoli que' Ministri, che componeano allora il Supremo Magistrato della Camera Rega-

le, onde umiliatosene a S. M. il parere, fu poscia questo luogo descritto nel ruolo delle Chiese militari, e sin dal 1796 vi esercitò Monsig. Capobianco la sua giurisdizion pastorale (28).

Si dolse allora della ingerenza di questo Prelato nelle Chiese militari di Palermo Monsig. Sanseverino come Ordinario; se ne dolse l' Abbate di S. Lucia in qualità di Cappellano Maggiore in Sicilia; e rimostrò contro la incompetenza di un Prelato straniero la Deputazione del Regno. Tuttavia mentre agitavansi in Napoli tante controversie, non si fece innovazione alcuna in Ustica; anzi ristabilitosi da S. M. nel 1794 il Cappellano Maggiore di Sicilia, si ritenne quello di Napoli per tutto il 1798 la cura spirituale di Ustica come di sua giurisdizione certa, e da non ammettere questione. Fu questo l' ultimo stato quando vi subentrò il Cappellano Maggiore di Sicilia in Gennajo del 1799, ed egli è indubitato, che d' allora in poi non altri ha esercitata finora la cura spirituale in Ustica, che il Cappellano Maggiore di questo Regno, e con l' acquiescenza degli ultimi due Arcivescovi Monsig. Lopez, e Cardinal Pignatelli.

Par che ora voglia risvegliarsi una questione quasi antiquata, e di cui non si era fatta più disputa da' detti Arcivescovi, e intendesi ora di sostenere, che quell' Isola debba appartenere all' Arcivescovo di Palermo, come sua antica, e propria Diocesi, e non già al Cappellano Maggiore: indi è, che questi si trova nel caso di dovere far noto ciò, che crede essere della convenienza del Ministero, che S. M. gli ha confidato. A presentarne adunque una più chiara dilucidazione, e a potersene formare più compiuto giudizio, si stima proporre le seguenti considerazioni, distinte in tre Capitoli:

I. L' Isola di Ustica nella primitiva divisione delle Diocesi Ecclesiastiche di Sicilia non fu assegnata alla Chiesa di Palermo, la quale sul finire del secolo XIII vi acquistò la prima volta un titolo dubbioso, ed incerto, e n' ebbe un possesso litigioso e precario sino a parecchi anni del secolo XIV.

II. Da questo tempo sino al 1760, ossia per lo spazio di presso a quattro secoli nel totale abbandono di quell' Isola, e nello stato, in cui fu essa ridotta di scoglio voto di popolo, e di asilo di corsali, cessando assolutamente l' uso d' ogni autorità Ecclesiastica, la giurisdizione anche fondata sopra un titolo

(28) Si può vedere in fine di questa Memoria l' Appendice de' Documenti num. 8, 9 pag. 11, 12.

legittimo, interrotta e posta in abbandono per più secoli, considerandosi come *derelitta*, fu estinta, e perduta indubitatamente.

III. Infine eziandio che la Chiesa di Palermo vi avesse avuto un titolo evidente, e un continuo possesso, e non interrotto esercizio di giurisdizione, da che fu indotta una variazione sostanziale in quell' Isola, la quale prese condizione e stato di Fortezza, e di sito militare, non potè più riconoscere l' autorità Ordinaria, ma da se venne a sottoporsi a quella del Cappellano Maggiore.

CAPITOLO PRIMO.

L' Isola di Ustica nella primitiva divisione delle Diocesi Ecclesiastiche di Sicilia non fu assegnata alla Chiesa di Palermo, la quale sul finire del secolo XIII vi acquistò la prima volta un titolo dubbioso, ed incerto, e n' ebbe un possesso litigioso e precario sino a parecchi anni del secolo XIV.

Sebbene le antiche memorie di Sicilia accennino, che per alcun tempo l' Isola di Ustica fu abitata da' fenicj, e da cartaginesi, e si abbia menzione di quella, e di un villaggio di essa dal Geografo Tolomeo, pure ne era lo stato ordinario come di uno scoglio disabitato e deserto, a segno che vi si condannavano gli enormi delinquenti come a perirvi di fame per mancanza di sussistenza. Chi ha presente il racconto del nostro Diodoro, che riferisce di avervi i cartaginesi relegati a perirvi di fame i soldati ammutinati, siccome di fatto perironvi, fa chiaro argomento, che nell' Isola di Ustica, quasi sopra un ignudo scoglio, non era abitazione, nè popolo a vivere (1). Simigliante concetto ci somministra dello stato di quell' Isola a' tempi del Re Ruggieri la Geografia Nubiense, la quale attesta di essere quella solamente abbondante di acque, e da poter servire di ricetto a' navigli (2).

Trattandosi di uno assai piccolo oggetto, quale è Ustica, non dee recar meraviglia, se la più parte degli Storici abbiano omesso di farne parola; e se le notizie, le quali in tutto se ne possono raccogliere, sieno scarse, brevissime, indistinte, e senza un seguito, e senza una coerenza di Storia. Della stessa indole sono

(1) Diodorus l. v pag. 293 edit. Rodhomani.
(2) Rerum Arab. Amp. Collect. pag. 113.

le notizie Ecclesiastiche. Forse taluno ad escludere sin dal principio la Chiesa di Palermo, potria giovarsi della più antica memoria, che per avventura può riferirsi alla Chiesa di Ustica. Nilo Doxopatrio scrisse a' tempi, e d'ordine del Re Ruggieri la disposizione de' cinque Patriarcati, e de' Metropolitani a ciascuno di quelli soggetti, e quì noverò come soggetto al Trono di Constantinopoli il Vescovo di Siracusa in qualità di Metropolitano della Sicilia tutta, da cui fece dipendenti ventuno Vescovati, tra' quali compresevi quello di Ustica (3).

Ma questa disposizione ordinata già da Leone Isaurico, e poi da Leone il Sapiente pare, che in riguardo di Ustica spezialmente, siesi rimasta in disegno, e non portata giammai al suo compimento: ed invero la ristrettezza della superficie utile di quella piccola Isola non fa congetturare, che potesse ammettere popolazione da meritare un Vescovato stabile; per altro non si vede giammai, che alcun Vescovo di Ustica sia intervenuto ne' Concilj di quei tempi, siccome vi si veggono sottoscritti gli altri Vescovi di Sicilia. Egli è assai più verisimile, che forse siavi stato fondato un Monistero con cura di anime privilegiato, e indipendente, quale noi ora vel vedremo esistente in quell' Isola nel secolo decimo terzo. Rivolgendoci però a' tempi meno incerti, ed a più accettabili memorie, non si presenterà argomento plausibile per attribuire Ustica alla diocesi di Palermo nella prima distribuzione de' Vescovati fatta in Sicilia sotto i Conquistatori Normanni.

Lo storico Malaterra, che fu diligentissimo nel notare di mano in mano i luoghi occupati da' Normanni, mentre conquistavano la Sicilia, e non trascurò le Isole adjacenti, di Ustica non fa menzione. Pur comunque si voglia supporre lo stato di questa piccola Isola nel tempo della conquista, e sotto il governo de' Normanni, il Malaterra istesso ci dà abbastanza per argomentare, che essa non ebbe allora alcuna dipendenza dalla Chiesa di Palermo. Egli assicura, che il Duca Roberto nel cedere al Conte Ruggieri suo Fratello la estensione tutta della Sicilia, ritenne per se e in suo dominio la Città di Palermo (4): or siccome le divisioni Diocesane adattavansi a que' tempi alle

(3) Codex Diplom. De Johannis pag. 347 not. a.

(4) *Deinde vero castello firmato, & urbe pro velle suo, Dux eam in suam proprietatem retinens, vallem Deminæ, cæteramque omnem Siciliam adquisitam, & suo adjutorio, ut promittebat nec falso, adquirendam, fratri de se habendam concessit*. Malaterra tom. 1 Bibl. Carusii pag. 201.

divisioni politiche, così ne risulta chiaramente, che la diocesi di Palermo nella sua primitiva assegnazione fu ristretta alla sola Città, e territorio, e che gli Arcivescovi di essa Nicodemo, ed Alcherio non ebbero allora superiorità alcuna pastorale sopra tutto il paese di là dal territorio, che era sotto l'immediato, e sovrano dominio del Conte. Questa osservazione è del più dotto e del più benemerito scrittore delle antichità Ecclesiastiche di questa Metropoli (5).

Nè può rendere dubbioso il proposto argomento la massima annunziata da' Giureconsulti Romani, che le Isole sono adjacenze, e parti del territorio vicino. Poichè se Ustica di verso Ponente fa adjacenza a Palermo, può farla ancora, e forse più propriamente, alla costa settentrionale della Sicilia in que' luoghi, da cui sbocca nel mar Tirreno il fiume Salso, ed è pressochè distante ugualmente dall'una, e dall'altra parte (6). Ora egli è certo, che la diocesi di Girgenti stendevasi da principio sino agli anzidetti luoghi marittimi, d'onde sbocca il fiume Salso, e facea in quel tempo divisione da Palermo, e da Termini (7).

Anzi volendosi cercare argomenti positivi a fare congetture probabili, si dirà più che della Chiesa di Palermo essere stata da principio quell'Isola appartenenza più tosto della Chiesa di Girgenti. Il Pirro fondato sopra carte autentiche riferì, che Ursone vescovo di Girgenti aggregò nel 1219 a' monaci di S. Adriano di sua diocesi il tempio, e monistero di S. Maria di Ustica di sua giuridizione: e che poi nel 1273 Guidone vescovo della stessa cattedrale dispose della Chiesa, detta della Trinità de Refesio, in favore di detto monistero di Ustica (8). Que-

(5) *Robertus ac Rogerius ita Siciliam partiti sunt, ut Panormum sibi ille deligeret, reliqua omnis Siciliæ pars Rogerio cederet: per ea igitur tempora alia Panormitano Præsuli Diœcesis dari non poterat, quam quæ intra Panormitanos fines ad Roberti partes pertineret.* Pirrus in Not. Eccl. Pan. p. 65.

(6) *Ustica Insula, nostra ætate deserta, ad longitudinis gradum contra Siciliæ Aquilonare latus objacet circa Thermas Himerenses.* Amico Lexicon hac voc. tom. II Vall. Maz. pag. 253.

(7) *In Parochiam assigno* Agrigentinæ Ecclesiæ *quidquid infra subscriptos fines continetur — inde vero usque ad flumen Salsum, quod est divisio Panormi, & Thermarum, & ab ore hujus fluminis, ubi cadit in mare, protenditur hæc Parochia juxta mare usque ad flumen tortum.* Diplom. Com. Rogerii ann. 1093 apud Pirrum in Not. Eccl. Agrig. tom. 1 p. 695.

(8) *Ubi* in Insula Usticæ *olim ejusdem nominis Oppidum, & Templum fuerat Mariæ Virgini sacrum, & monachorum cœnobium illi conjunctum juris Ecclesiæ Agrigentinæ: cujus Episcopus Hugo*, rectius Urso, *anno 1219,*

e

ste disposizioni suppongono chiaramente una dipendenza Ecclesiastica, che avea quel monistero, e quell' Isola dalla Chiesa di Girgenti.

Mancano i documenti precisi a fissare il tempo, in cui abbiavi quel vescovo perduta la sua autorità, e sia quindi passata Ustica sotto la giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo: forse potè ciò avvenire negli ultimi anni del governo di Carlo di Angiò, insigne benefattore di questa Chiesa, e forse ancora più veramente venne ciò a verificarsi, quando l' Arcivescovo di Palermo si appropriò l' amministrazione de' beni del monistero di S. Maria di Ustica, il quale per avventura co' suoi manenti, e villici componea tutta la popolazione dell' Isola.

Accadde allora, che i monisteri di S. Michele di Campogrosso, e di S. Onufrio, posti lungo il mare nella strada verso Termini, e il monistero di S. Maria di Ustica, o per mancanza di monaci, o per la turbazione de' tempi, o per incursioni di nemici vennero in decadenza, e pressochè in uno stato di abbandono. Erasi parimenti verificato in quel tempo, che il vescovo di Girgenti, dopo la fondazione dell' Arcivescovado di Morreale, aveva cedute porzioni del suo territorio, allontanandosi dal mare d' Imera, onde Ustica risultava in più distanza da quella diocesi, e più vicina a Palermo: le guerre, che sopraggiunsero contro gli Angioini, concorsero a turbare le cose, e forse ancora a deformare il monistero dell' Isola o per le invasioni de' nemici, o per incuria delle persone, che avrebbero dovuto conservarne il buon ordine. L' Arcivescovo di Palermo ne imprese la cura, e stimò disporre dell' amministrazione dei beni del monistero insieme con quelli dei monisteri di S. Onufrio, e di S. Michele di Campogrosso, costituendovi il monaco frate Cirino procuratore. Parve allora estranea, ed illegitima l' autorità della Chiesa di Palermo, tantochè alla prima occasione frate Cirino protestò mormorandone, e disse parole *irato animo verba contraria, per quæ innuebat prædictas Ecclesias ad Panormitanam Ecclesiam minime pertinere* (9). Egli è il vero, che fecesi allora di tutto

jam clade bellorum prostratum, concessit monachis s. Mariæ de Adriano Diœcesis ejusdem; deinde restauratum ab hoc nostro Præsule Guidone, *vel* Guglielmo *anno* 1273 *fuit sublatum a cænobitis Bellimontis, seu de Adriano una cum Monasterio ss. Trinitatis de Refesio, & datum est Monachis Insulæ Usticæ*. Pirrus loc. cit. pag. 706.

(9) *Cum quondam vener. Pater Dominus Petrus Archiepiscopus Panormitanus in anno 10 prox. præt. ordinaret, seu constitueret Fratrem Cirinum*

per far cessare dalla sua mormorazione frate Cirino nel 1284; pure non venne indi a cessare la contraddizione, poichè sappiamo, che nel 1290 il Priore di Ustica, e di S. Onufrio esercitava atti amministrativi sopra i beni del monistero independentemente, e senza l' intervento, assenso, o permesso dell' Arcivescovo di Palermo (10).

Adunque ei mosso forse da queste ripugnanze ebbe ricorso alla S. Sede, perchè fosse aggregato alla sua mensa il monistero di Ustica, grazia che ottenne nel 1313 da Papa Clemente V (11).

Con questa Bolla il Santo Pontefice, annunziando da principio nella narrativa, che Ustica fosse diocesi della Chiesa di Palermo, venne ad accordare la prima volta alla Chiesa anzidetta un titolo di avere quasi in commenda quel Monistero, e di possederne i beni: ed essendo quel Monistero l' oggetto, che certamente più figurava e più rilevava in quella picciola Isola, e forse tutta quella popolazione non da altri formandosi, che dai monaci, dai manenti, e dai rustici addetti al servizio di quelli, ei naturalmente avvenia, che la dipendenza del Monistero seco traesse la dipendenza di tutta l' Isola. Non però di meno non fu creduta quella Bolla accettabile in Regno, nè legale la ottenutane cessione.

Comparisce ciò evidente, che la Bolla anzidetta non fu nè prodotta, nè citata, quando poco dopo il Regio Fisco fece vale-

procuratorem ad procurandum bona stabilia, & mobilia Ecclesiarum s. Mariæ de Insula Usticæ tam ea quæ sunt Panormi, quam alibi, & s. Michaelis de Campogrosso, & s. Eunuphrii, tam pro parte ipsius Archiepiscopi, quam pro parte prædicti Capituli &c. Instrum. ann. 1284 apud Mongitorium Bullæ Privilegia &c. Eccl. Panor. pag. 138.

(10) Mongitore Monumenta Mansionis pag. 48.

(11) *Cum itaque sicut ad nostrum pervenit auditum Ecclesia B. Mariæ de Ustica tuæ Diœcesis tibi subjecta propter quorumdam invasorum, & oppressorum audaciam, qui ad bona, & res ipsius manus avidas extenderunt, & incuriam ac malitiam personarum — in spiritualibus, & temporalibus sit quamplurimum deformata — Nos volentes, prout ad nostrum spectat officium, periculoso statui ejusdem Ecclesiæ utiliter, & stabiliter providere, — Ecclesiam ipsam s. Mariæ cum omnibus bonis, juribus, & possessionibus, proventibus, redditibus, & obventionibus suis Archiepiscopali mensæ Panormitanæ auctoritate Apostolica in perpetuum concedimus, annectimus, & unimus — Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis, annexionis, & unionis, & voluntatis infringere &c.* Bulla Clementis Papæ V anno 1313 apud Mongitorium Bullæ, Privilegia &c. Eccl. Panor. pag. 163.

re i suoi dritti, e l' Arcivescovo oppose le sue difese in contrario. Il Fisco Not. Cantono non persuaso della legittima aggregazione de' riferiti trè monasteri, avea prima dell'anno 1326 rivocato alla Regia Corte il monistero di S. Onufrio, e toltone il possesso all' Arcivescovo di Palermo per la ragione, che era quello soggetto immediatamente alla regale giurisdizione. L' Arcivescovo di Palermo presentò le sue istanze dinanzi al Tribunale della Magna Curia circa al 1326: ma egli è ben da osservarsi, che non avendo sofferto altro spoglio, che del solo monistero di S. Onufrio, vi accoppiò insieme la causa del monistero di Ustica, ed espose, che di ammendue i monisteri avea avuto possesso, ed esercitativi dritti la Chiesa di Palermo sin da' tempi di Carlo di Angiò: allegò gli argomenti a dimostrare la soggezione di ammendue, cioe il censo, il cattedratico, la visita, il foro ec. Intanto l' Arcivescovo, che cercò dappertutto ragioni a contestare il suo dritto sopra gli anzidetti due monisteri, e che per Ustica avea la Bolla recentissima del 1313 ottenuta dall' immediato suo predecessore, e di una autorità, massimamente in quel tempo, ineluttabile, non fece di quella menzione alcuna, nè cenno (12).

Il Re Federigo nel 1326 dichiarò di doversi restituire all'

(12) *Licet olim Not. Michael de Cantono Not. familiaris, & fidelis noster, possessionem monasterii s. Eunuphrii, positi in valle Mazariæ cum juribus, & pertinentiis suis, asserens dictum monasterium nostræ Regali dignitati fore subjectum immediate, a manibus, & tenuta Rev. in Christo Patris Jo. vener. Panormitani Archiepiscopi, Consiliarii, & devoti nostri, ad manus nostræ Curiæ revocaverit, ipsaque Curia ex tunc monasterium ipsum tenuerit, & possederit, tamen quia dictus Archiepiscopus legitime magnam nostram Curiam docuit, ipsum Archiepiscopum, prædecessores suos, qui pro tempore fuerunt, & Capitulum ipsius Ecclesiæ, ipsa Ecclesia pastore carente, a tempore dominii Regis Caroli primi, continue usque ad tempus, quo dictus Not. Michael dictum monasterium ad manus nostræ Curiæ revocavit, fuisse, & esse in possessione vel quasi monasteriorum s. Mariæ de Ustica, & dicti s. Eunuphrii, percipiendo ex ipsis juribus fratribus eorumdem, tamquam subjectis Panormitanæ suæ Ecclesiæ, annuum censum, Cathedraticum, visitationem, ac conveniendo ipsos in omnibus causis eorum — in foro Archiepiscopali Curiæ Panormi, & alia jura Archiepiscopalia debita per eosdem, dictum Archiepiscopum in possessione dicti monasterii s. Eunuphrii, & jurium prædictorum ex certa nostra scientia duximus reducendum, jure dignitatis regalis nostræ, si quod nobis competit, in ipsorum monasteriorum proprietate Nobis, & Nostris Successoribus reservato &c.* Diplom. Reg. Friderici anno 1326 apud Mongit. loc. cit. pag. 180.

Arcivescovo di Palermo il possesso del monistero di S. Onufrio, ma volle insieme espressamente riserbati i suoi diritti sopra ammendue i monasteri, *jure dignitatis regalis nostræ, si quod Nobis competit in ipsorum monasteriorum proprietate, Nobis, & Nostris successoribus reservato* (13). Dal giudicato riferito nel diploma del Re Pederigo è manifesto, che le istanze Fiscali riguardavano ancora il monistero di Ustica: che in quel giudicato non fu tenuto conto alcuno della Bolla di Clemente v; e che il Re Federigo lasciò il Fisco nella integrità de' suoi dritti a potere rivendicare quel monistero alla Corona.

Se egli è certo, che la provvidenza del Re Federigo ebbe tosto il suo effetto, con restituirsene il possesso all' Arcivescovo di Palermo Giovanni Ursino, come difatto a di lui nome lo presero i procuratori Sottociantro Vitale de Gelo, e Notar Foligno (14), resta oscuro ed ignoto se siesi dopo istituito il giudizio circa la proprietà, che il Fisco intendeva appartenere al Sovrano. Nella mancanza totale di altre notizie potrebbe argomentarsi, che atteso lo stato di guerra aspra e continua, che sostenne sempre l' inclito Re Federigo con l' emulo e potente Re di Napoli Roberto, e nella continua costernazione, in cui si visse a que' tempi in Sicilia, non formava articolo interessante una questione di prerogative, e di dritti; e forse da principio, e per alcuni anni messa da parte la controversia, non se ne fece più menzione, e fu in appresso dimenticato del tutto, ma non mai estinto, il dritto della Corona.

A raccogliere ora l' esposte notizie relative alla questione, che si fa sopra Ustica, troverà il Lettore, che non è felice l' argomento in favore della Chiesa di Palermo: poichè avrà rilevato, che quell' Isola a' tempi normanni, e nella primitiva distribuzione delle diocesi Ecclesiastiche non potea appartenere alla Chiesa di Palermo, sopra cui fece riserva il Duca Roberto, mentrechè tutto quanto era compreso di là dal territorio di questa Metropoli era soggetto al dominio del Conte Ruggieri.

Avrà ancora osservato, che se vi fu podestà ecclesiastica, la quale esercitò allora giurisdizione in quell' Isola, non vi apparisce, che il solo Vescovo di Girgenti: che sul principio del regno degli Aragonesi pretese di acquistarvi un certo titolo la Chiesa di Palermo, e il primo, e più antico atto di giurisdizio-

(13) Loc. cit.
(14) Vid. adnotat. ad cit. Diploma pag. 181.

ne è del 1283, il quale per altro immediatamente fu contraddetto nel 1284, e non riconosciuto nel 1290: e quando vogliasi dare un peso alla Bolla di Papa Clemente, non vi si può riconoscere, che una pura commenda.

Ha veduto insieme il Lettore le istanze, e le operazioni del Fisco in contrario: e che se il Re Federigo volle rispettato l' interdetto possessorio, dichiarò insieme di non volere pregiudicati i suoi dritti, che gli forniva la Real sua dignità, rimettendo ad esame la questione della pertinenza, e della proprietà, non ostante la Bolla di unione di Clemente v.

Dalle quali cose tutte non potrà farsi a meno di rilevare, che dalla fine del secolo XI sino a parecchi anni del XIV non potea la Chiesa di Palermo vantare sopra l' Isola, e monistero di Ustica, che titoli incerti, e dubbiosi, e un possesso litigioso, e precario: possesso ottenuto la prima volta legittimamente nel 1326 con la espressa condizione di essere soggetto alla contraddizione, e a' dritti Fiscali.

Ma alla piena intelligenza di questo primo articolo gravissimo, in cui deesi riconoscere il principal fondamento della questione, resta finalmente a conchiudere, che manca assolutamente alla Chiesa di Palermo il titolo primitivo, che potesse abilitarla a ricuperare il possesso della Chiesa di Ustica perduto dopo il corso di dodici anni. Non si è saputo finora produrre titolo più antico della Bolla di Clemente v del 1313: ora oltrachè si è veduto di sopra, che la molta oscurità, in cui fu tenuta questa Bolla nel tempo, in cui dovea presentarsi ed opporsi al Fisco nel giudizio del 1326, potria fondatamente far dubitare della sua autenticità; anche se voglia ammettersi come autentica, è sempre sfornita l' anzidetta Bolla di ogni autorità per somministrare un titolo evidente, e legale. Primieramente che Ustica fosse diocesi di Palermo è detto in principio di passaggio nella narrativa della bolla, la quale per questo non cita alcun atto precedente, o più antico titolo, o altra bolla, ma un rumor vago solamente; *sicut ad nostrum pervenit auditum*. In secondo luogo considerata essa bolla come atto privato è nulla, perciocchè contiene l' unione del monistero senza intervento de' Rettori del medesimo, e senza citazione che il Pontefice abbia fatta degl' interessati. Terzo finalmente considerata come atto solenne di smembramento di diocesi, o di variazione sostanziale indotta in altra diocesi, è un abuso proscritto dal dritto pubblico Ecclesiastico di tutte le nazioni, presso le quali è volgare, e comune

insegnamento, che la S. Sede non può procedere a mutazioni nelle diocesi, senza l'intervento, e consenso del Sovrano (15).

(15) *Nempe significatum voluit Ivo & si divisionis decernendæ auctoritas esset penes Pontificem, tentari tamen invito Principe non debere, qui refragatione sua, & dissidio executionem impediret. Jus autem dissentiendi ex duplici capite Regi competebat; tum jure tuitionis, ne vetus consuetudo, & status inveteratus Ecclesiarum illo invito mutaretur; tum pleno jure Regio cum fines diœceseon, & redditus Ecclesiarum Regiæ jurisdictioni æque subsint, ac jura ordinationum huic vel illi Ecclesiæ assignandarum solam jurisdictionem Ecclesiasticam respiciunt. Quæ adducta sunt lib. 2 cap. 8 e Concilio Chalcedonensi manifestum faciunt Regium Decretum his dissectionibus esse necessarium — Eoque referri possunt exempla Regum nostrorum dicti lib. 2 cap. 9 prolata; qui novos Episcopatus dum constitui decernunt, & si plenum jus in his rebus non obtineant, satis tamen docent hoc negotium iis inconsultis confici non debere; præsertim quum ad eos jus electionis agendæ, aut confirmandæ, & specialis Episcopatuum tuitio, & mundeburdæ pertinerent.* De Marca Concordia Sacerd. & Imp. lib. 4 c. 13 n. 3 *Insignis est præterea locus ille ex Epistola 126 Stephani Tornacensis, quæ est Philippi Augusti Francorum Regis ad Lucium II. Pontificem Romanum; in qua Philippus acriter conqueritur adversus Pontificem, quod tentando erectionem Episcopatus Noviomensis, coronam de capite ejus dejicere, frangere, & pedibus conculcare contenderet. Eadem loquendi formula usus erat Wilielmus II Rex Angliæ sub initio Pontificatus Urbani II, quando Anselmus Cantuariensis Archiepiscopus opem Urbani implorare se velle dicebat adversus Regem. Nam iste tum (ut in l. 1 Historiæ Novorum refert Eadmerus) dixit Anselmo: si eundem Urbanum, aut quemlibet alium sine mea electione, & auctoritate in Regno meo pro Papa suscipis, aut susceptum tenes, contra fidem, quam mihi debes, facis, nec in hoc me minus offendis, quam si coronam meam mihi tollere conareris.* Baluzius in additionibus ad eundem De Marca l. c. *Il faut que l'autorité de Roi y concoure necessairement pour les Benefices, qui sont à la nomination de son patronage, & fondation; & generalement l'on doit dire & il est d'une pratique indispensable, que toutes unions doivent etre reveties de cette autorité, du moins il faut en avoir communiqué a ses procureurs, parceque le Roi est protecteur, & conservateur de toutes les Eglises & Benefices de son Royaume — L'usage est de prendre des lettres patentes pour toutes sortes d'unions. Je ne les estimerois pourtant necessaires, que lorsque ce sont des Benefices a sa nomination, & de sa fondation, & patronage, & qu'il suffiroit qu'a l'egard des autres que ce fut* audito procuratore Regio. *— L'usage d'Espagne est, que les Officiers du Roi en doivent prendre connoissance* ad tuendam Regis auctoritatem, qui omnium Beneficiorum est conservator; *de meme a Venise; la raison est que cela va a changer l'ordre de la Police exterieure des Eglises, dont les Princes seculiers ont le soin.* Rassicod. annot. au Conc. de Trent chapit. VI sect. VII pag. 110 Chopinus de Sacr. polit. l. 2 tit. 3 num. 12 Rebuff. de Jur. Regal. in sum 41 privil. n. 8 Francis. Marcus decis. 1132 p. 1. Salgado de Reg. protect. par. 1 cap. 9.

Conforme a questo principio è la costante disciplina delle Chiese Siciliane, e chiari monumenti del nostro dritto pubblico dimostrano sin da' tempi antichissimi, che abbia sempre autorizzata la variazione, e il nuovo stato delle Diocesi l'espressa cooperazione, e l'immediato intervento del Principe. Nel trasferirsi, e trasfondersi il Vescovato di Troina in quel di Messina, se ne attribuisce le prime parti il Conte Ruggieri (16): quando il Re suo figliuolo fondò il Vescovato di Cefalù, che dismembrò dalla diocesi di Messina, ei se ne annunzia come l'autor principale (17): e quando poi il re Guglielmo fondò l'Arcivescovato di Morreale, che risultò da notabili smembramenti delle diocesi di Palermo, e di Girgenti, lo stesso Papa Lucio attestò, che tutto erasi fatto *Regia etiam conniventia* (18).

Adunque se in forza della Bolla di Clemente v fu disposta la annessione, e la nuova forma data al Monistero di Ustica, i cui beni, e governo si vollero appropriare alla Chiesa di Palermo, e in conseguenza dovea questa d'allora in poi avere una nuova accessione di diocesi, se la Bolla anzidetta non fu riconosciuta, nè autorizzata dal Principe, egli è innegabile, che questa Bolla non può somministrare, che un titolo orrettizio, e vizioso.

(16) *Venit ad me Robertus Messanensium Episcopus, obsecrans, & petens — et quod eum post acquisitionem Siciliæ, translata Sede Episcopali a Troyna in Messanam, primum Episcopum erexeram*. Apud Pirrum tom. 1 pag. 384 ad ann. 1090.

(17) *Hac itaque ratione ducti ex longo jam tempore ad honorem s. Salvatoris proposuimus Ecclesiam construere in Civitate Cephaludi — quam volente Deo, & Salvatore nostro cooperante fundavimus, atque construximus — in eodem loco Episcopatum fieri, ipsumque perpetuo, & inviolabiliter permanere*. Diplom. ann. 1145 l. c. tom. 2 pag. 800.

(18) Loc. cit. tom. 1 pag. 459.

CAPITOLO SECONDO.

Per lo spazio di presso a quattro secoli nel totale abbandono di Ustica, e nello stato, in cui fu essa ridotta, di scoglio voto di popolo, e di asilo di corsali, cessandovi assolutamente l' uso d' ogni autorità Ecclesiastica, la giurisdizione, anche fondata sopra un titolo legittimo, interrotta, e posta in abbandono per più secoli, considerandosi come derelitta, *fu estinta, e perduta intieramente.*

Egli è assai verisimile, che vivente eziandio il re Federigo, e senza alcuno esperimento del dritto Fiscale, abbia la Chiesa di Palermo per altre cagioni perduto in tempi dopo il possesso dell' isola di Ustica, e perdutovi insieme ogni esercizio di giurisdizione. Se il concetto di Diocesi porta con se quello di popolazione, e se una estensione rimasta disabitata e deserta perde ogni composizione morale, e diviene incapace di ricevere autorità Ecclesiastica; in questo stato dee l' isola di Ustica supporsi per più secoli, in cui o non se ne fa più menzione, o non se ne parla, che come di uno scoglio deserto, e come un ricetto di nemici, e di corsali. Il P. Amico dopo di avere fatto parola dell' atto testè citato del 1326 sotto il Re Federigo, non avendone veduta ne' tempi dopo altra memoria, conchiuse *locum deinceps derelictum putaverim* (1). Ciò si rende assai probabile dalla storia di que' tempi, ed è confermato da gravissime testimonianze.

Furono invero infelicissimi gli anni, che corsero sotto il dominio del Re Federigo, e per tutto il tempo de' Re Aragonesi suoi successori, soffrendosi una guerra aspra e continua dagli Angioini, i quali desolavano in diversi tempi, e in più luoghi la Sicilia. Si sà, che il Conte Marziano con settanta galee Angioine discese eziandio nella marina di Palermo nella contrada del Cassero, ed arse e distrusse Torri, case, e giardini sino alla Favara, e poi tagliò le tonnare di Palermo, e di Termini; altra volta gli Angioini saccheggiarono Solanto, e nel 1338 assediarono Termini, e Broccato; impadronironsi dopo di Lipari nel 1339, e nel 1341 presero Milazzo (2). E' lecito dire, che in quel tempo l' isola di Ustica posta nel cammino di tante escursioni, ed attorniata da' nemici, che impunemente devastava-

(1) Loc. cit. pag. 254.
(2) Chronicon Siculum tom. 2 Bibl. Script. sub Aragonensibus pag. 206, 208, 217, 222, 249, 253, 260.

no la marina, e il territorio di Palermo, ed eransi stabiliti in Milazzo, ed in Lipari, sia stata anch' essa invasa, o per mancanza di difesa rimasta abbandonata.

Dopo la morte del Re Federigo alle guerre esterne si aggiunse la guerra civile in Sicilia, e massimamente la insorgenza de' Chiaromonti sino al 1392, i quali signoreggiando Palermo, si concordarono più volte cogli Angioini; questi allora di nuovo presero Lipari, che ebbe pacificamente il Re Ladislao nel 1385, onde la dominarono d' allora in poi i Re Angioini di Napoli. Tali circostanze non ci persuadono, che Ustica fosse abitata, o potesse invitare in quel tempo a formarvisi popolazione.

Fu assai più travaglioso lo stato della Sicilia da che presa Costantinopoli nel 1453 da Maometto II flotte ed armate ottomane occuparono le costiere tutte, tra le quali giace il Mediterraneo a Levante, e s' impadronirono di mano in mano delle Isole, e minacciarono da vicino la Sicilia, massimamente quando potentissimi corsali furono garentiti dal governo, e dall' arme ottomane. Basta dire, che il Barbarossa dopo avere nel 1543 costernata Messina, e desolata la Calabria, distrusse Patti, prese Lipari, e seco ne trasse in Costantinopoli dieci mila prigioni. In diversi tempi fu tre volte saccheggiata Agosta. Il Corsaro Dragutte nel 1553 espugnò l' Alicata, e corse, e rubò la Pantellaria. In somma il Vicerè Duca di Ossuna, che cominciò a governare nel 1611, attestava alla Real Corte, che da trent' anni in dietro i Turchi aveano fatto più di ottanta sbarchi in Sicilia. Certamente in quel tempo l' isola di Ustica ridotta a pura condizione di scoglio, non solo rimase disabitata, ma fu perduta ancora ogni speranza di poterla ripopolare: e ciò dimostrano fatti, e testimonianze positive. Il Fazello, che intitolò la sua istoria all' Imperator Carlo V, ossia prima del 1555, attestò, che al suo tempo *Ustica essendo del tutto deserta, apprestava comodo albergo a' corsali* (3). Il Parlamento del 1597 conchiuse un sussidio di trentamila scudi *per fortificare l' isola di Ustica, dalla quale il regno riceve molto danno, per essere ordinaria stanza d' inimici di nostra S. Fede, come si ha visto per la cattivazione di molte anime, e per essere ancora diminuito il commercio, considerando negozio importante il dare rimedio agl' incomodi, e danni futuri, e*

(3) *Jam vero cum omnino deserta sit, commodam pyratis stationem praebet*. Fazellus pag. 6.

levare tale comodità a' corsali di danneggiare e di predare (4). Questa deliberazione non ebbe effetto alcuno. Il Pirro, che pubblicava le notizie della Chiesa Agrigentina nel 1640, ivi scrisse, che *a' suoi tempi il villaggio, e il Tempio di Ustica giacevansi a terra, e non ne apparivano, che le sole rovine* (5). Nello stesso stato si mantenne quell' Isola sul finire di quel secolo. Il Masbel nella sua Relazione della Sicilia, stampata nel 1694, parlando delle Isole adjacenti abitate, e noverandone quattro solamente, tra queste non comprese Ustica (6): ed era tutt' ora spopolata, e deserta sino oltra alla metà del secolo susseguente, imperciocchè l' Amico facendone la descrizione nel 1759, scrisse *Ustica Insula, nostra ætate deserta* (7).

Egli è evidente il dedurre da questo stato abituale di più secoli di abbandono, e di desolazione di Ustica, che la Chiesa di Palermo ne abbia allora intieramente perduto il possesso; e ciò a contare dal 1326, nel quale anno il Re Federigo le accordò interinamente il possesso del Monistero, e dell' Isola: e non essendovi stata per tanto tempo popolazione alcuna, non era il caso di potervi esercitare alcuna giurisdizione.. Solamente dal 1326 sino al 1759 vediamo una volta sola comparire l' Arcivescovo di Palermo, ed annunziarsi come padrone, ed Ordinario di quell' Isola. Quando fu deliberato dal Parlamento del 1597 di fortificarla, e di ripopolarla, prese questa occasione l' Arcivescovo Ajedo a riprodurre, e a farsi confermare le antiche pretensioni della sua Chiesa, ed ottenne una Bolla da Clemente VIII nel 1601, in cui gli si dava facoltà di poter cedere al Re la proprietà, e il dominio dell' Isola, a patto di doversela ritenere, finchè non fosse ivi costruita una fortezza, e di amministrarvi sempre la cura delle anime (8). Questo atto non può chiamare l' attenzione, poichè vale quanto un atto di un solo, e quanto a dire una dichiarazione o pretensione isolata: fu veramente concertato quell' atto colla sola S. Sede, non fu riscontrato dal nostro Governo, nè posto in esecuzione: in somma tiene l' indole di quegli atti, che non partoriscono dritto, e la-

(4) Tom. 1 Mem. de' Parlam. pag. 217.

(5) *Porro hac nostra tempestate & Oppidum, & Templum prostrata, sola antiquitatis vestigia plurima reliquerunt*. Pirrus tom. 1 pag. 706.

(6) „ Di tutte le Isole coadjacenti sono solamente abitate quella di Lipari, Favignana, Marettimo, e la Pantellaria. „ Pag. 76.

(7) Loc. cit. pag. 253.

(8) Pirrus in Not. Eccl. Panor. tom. 1 pag. 221.

sciano le azioni, e le cose nello stato, in cui prima erano. Forse colla petizione dell' Ajedo, e colla Bolla implorata, ed ottenuta intendevasi di autorizzare i dritti della Chiesa di Palermo sopra Ustica, per cui nell'ultimo stato era intervenuta la dichiarazione del Re Federigo di essere il titolo dubbioso, e soggetto alla contraddizione Fiscale. Egli è certo bene osservabile, che due sole Bolle non riconosciute mai dal nostro Governo, una di Clemente V nel 1313, e l'altra di Clemente VIII nel 1601, accordate, e scritte al senso della petizione, di niuna conseguenza, e che non produssero allora effetto alcuno, fanno il fondamento di tutti li dritti della Chiesa di Palermo sopra Ustica.

Ed ei può bene ora inferirsi dalle cose dette in questo secondo Capitolo, che se nel primo già si è dimostrato di mancare assolutamente alla Chiesa di Palermo il titolo primitivo di dritto sopra Ustica, si è veduto ora, che mancale insieme il titolo della prescrizione nel fatto, imperciocchè per più secoli non ne ha avuto, che un possesso brevissimo, e interrotto. Occupò l' Arcivescovo di Palermo la giurisdizione, e i beni del Monistero di Ustica nel 1283 per mezzo di un Procuratore, che nel 1284 attestò in un atto pubblico *Ecclesiæ Panormitanæ minime pertinere*, e che non riconobbe nel 1290 il Priore di quel Monistero. Con un titolo così vizioso lo possedette sino al 1313, ossia sino all'epoca della Bolla di Clemente V, e d'allora con questo titolo più difettoso, ed orrettizio comincia il nuovo possesso sino al 1326. Da indi in poi Ustica comparisce deserta, senzachè gli Arcivescovi di Palermo avessero manifestato non solo atti di giurisdizione, ma mere proteste di animo, eccettocchè la prima ed unica volta nell'anno 1601 in seguito del Parlamento del 1597, e dopo quell'anno sino al 1760 ricaddero quegli Arcivescovi nello stesso assoluto silenzio. Ora la derelizione di fatto per tanti secoli induce abdicazione de' pretesi titoli, e del possesso ancora (9), e molto più di un pos-

(9) *Sub factis autem moraliter veniunt & non facta considerata cum debitis circumstantiis. Sic qui sciens, & præsens tacet, videtur consentire. Quod & lex Hebræa agnoscit num.* XXX, 4, 5, 11, 12, *nisi circumstantiæ ostendant, quominus loquatur, metu eum, vel alio casu impediri. Sic amissum censetur, id cujus recuperandi spes projicitur, ut porcos a lupo raptos, & quæ naufragio amittimus, nostra esse desinere ait Ulpianus, non statim, sed ubi recipi non possunt, idest ubi non est cur credatur aliquis animum Domini retinere, ubi nulla talis voluntatis indicia extant — Sic*

sesso di tal fatta, che fu vizioso da principio, poi avuto a riprese per brevi tempi, e finalmente per più secoli del tutto abbandonato.

Ma ci sia lecito di ripigliare da' suoi principj questo argomento. Egli è nella natura delle cose fisiche, e morali, che mutata, o perduta la loro composizione primitiva, prendono quelle successivamente nuove qualificazioni, e a nuova forma si adattano. Sono soggetti a questa vicenda gli umani stabilimenti: li Magistrati costituiti di una maniera da principio, sono in processo di tempo rivestiti d'altra giurisdizione, e con l'assegnazione di altro Territorio; per questa ragione in altri tempi gli allodj trasmutavansi in feudi; ed osservasi nelle vicende delle stesse proprietà, che oscuratosi una volta l'antico composto, e lunghissimo spazio di tempo interpostosi senza potervisi esercitare atti dominicali, lo stesso dritto di proprietà si attenua da principio, a poco a poco sparisce, cade e manca l'impegno, e poi l'intenzione di ritenerla, e si abbandona in fine alla eventualità. Un titolo per avventura, che si potria vantare, non resta, che a potersene fare uso solamente negli annali, e nella storia. Per la stessa vicenda corrono gli stabilimenti ecclesiastici, li quali massimamente ove lo consigli la convenienza dello stato, o la necessità lo comandi, dimettono la forma ricevuta nella loro istituzione, e una diversa, e nuova ne vestono: così noi vediamo alla giornata, che nella nuova disposizione delle estensioni politiche nuove diocesi si formano a spese delle costituite, e tutt'ora esitenti, e i Vescovi a nuovi Metropolitani si assoggettano. Ciò è chiaro dalle antiche, e dalle recentissime memorie della Chiesa. Gli antichi Vescovati della Chiesa Cattolica meritano certamente un luogo negli annali ecclesiastici; ma se il corso degli avvenimenti portasse di potervisi nelle estensioni di quelli adattare di nuovo le cose ecclesiastiche, niuna canonica necessità imporrebbe, che le Diocesi si disponessero come un tempo erano, e che i novelli Vescovi dovessero riconoscere gli antichi Metropolitani.

qui rem suam ab alio teneri scit, nec quicquam contradicit multo tempore, is nisi causa alia manifeste appareat, non videtur id alio fecisse animo, quam quod rem illam in suarum rerum numero esse nollet. Et hoc est quod alicubi dixit Ulpianus, ædes longo silentio videri pro derelicto a Domino habitas. Parum juste, *rescripsit Pius Imperator*, præteritas usuras petis, quas omisisse te longi temporis intervallum indicat: quia eas a debitore tuo, ut gratior apud eum videlicet esses, petendas non putasti. Hugo Grotius de Jure belli, & pacis l. 2. c. 4 n. v.

b

La Chiesa nel regolarsi sempre secondo questa disciplina si è fondata sopra la massima, che svanisce per sempre la qualificazione di Diocesi, ove il popolo è spento: *sine subditis non est jurisdictio*, e che questa una volta estinta, perde assolutamente i suoi dritti: *Jurisdictio semel extincta, etiam causa extinctionis cessante, non reviviscit* (10): il che è conforme all'altra massima de' pubblicisti, che quando o manca intieramente, o perde la ragion di corpo e la sua forma sostanziale il soggetto, su cui dee applicarsi la giurisdizione; o questa s'interrompe, e si abbandona per secoli, considerandosi come *derelitta*, si perde allora qualunque dritto o giurisdizione, ed estinguesi indubitatamente (11).

In questo stato dee ravvisarsi certamente sino al 1760, an-

(10) Fagnanus in cap. *Perniciosam de Offic. Ordin.* num. 43; & in cap. *Cum olim de Majoritate & Obedient.* num. 77.

(11) *Si ab initio quidem invitus ejus possessionem amittat, deinceps tamen pro derelicta eamdem habeat, vel quia recuperationem desperat, vel quod tanti ejus recuperatio non sit.* Pufendorfius de Jure Nat. & Gent. lib. 4 cap. 6 n. 12. *Illud quoque observatu non indignum originariam acquisitionem censendam etiam rerum earum, quæ Dominum habuerunt, sed habere desierunt; puta quia derelictæ sunt, aut quia defecerunt Domini. — Quomodo prius acquirantur, & quomodo transeant tum dominia privata, tum imperia satis diximus; quomodo desinant, videamus. Et quidem derelictione desinere obiter supra demonstratum est, quia voluntate cessante, non manet dominium. Est & alius desinendi modus, sublato subjecto in quo est imperium, vel dominium — Corpus interit vel sublatis simul partibus, sine quibus Corpus subsistere nequit, vel sublata corporis ratione. Corporis ratio tollitur, si cives aut sponte ob pestilentiam, aut seditionem a societate discedant, aut vi ita distrahantur, ut coire non possint, quod bellis accidit interdum.* Grotius l. c. lib. 2 cap. 3 num. 19 & cap. 9 num. 1, 4, 5. *Tertius desinendi modus est quando id tollitur, sine quo existere jus nequit, uti si subjectum esse desiuit; tunc enim quoque desinit accidens, quia hoc sine subjecto esse nequit.* Coccejus ad Grotium l. c. *Amittuntur regalia, aliaque jura privilegio concessa etiamsi Civitas non destruatur, soloque æquetur, sed cives omnes urbe relicta aufugiant, eaque ratione ea a civibus destituatur, ac pro deserta mortuaque habeatur.* Sixtinus de Regalibus lib. 1 num. 53 pag. 132. *Si Civitas destruatur, soloque adæquetur, omnia etiam jura, quæ ei adhærent, etiam regalia aliaque privilegia, quæ habet jurisdictio, merum mixtumque imperium, amittuntur, quia hujusmodi Civitas pro omnino mortua, & quæ in rerum natura non sit, habetur; & sublato principali, etiam accessorium, & sic regalia, & alia jura sublata, & extincta censentur; & sublata substantia, necesse est accidens perire. Ita etiam castrum destructum privilegia amittit; & Ecclesia destructa, etiam canonici desinunt habere nomen canonicorum, & præbendas amittunt.* Philippus Knipschildius de juribus, & privilegiis Civitatum Imperialium lib. 1 cap. 18 num. 8 pag. 152.

che nella supposizione di un titolo evidente e legittimo, la giurisdizione della Chiesa di Palermo sopra Ustica, dopochè per lo spazio di presso a quattro secoli erasi ridotta quest' Isola a ignudo scoglio, ed a stanza, e ricetto di corsali: e quando sarebbesi pensato a ripopolarla, poteasi con dritto riputare come una Diocesi *giacente*.

CAPITOLO TERZO.

Indottasi una variazione sostanziale nell' Isola di Ustica, la quale prese condizione, e stato di fortezza, e di sito militare, non potè più riconoscere la giurisdizione Ordinaria: ma da se venne a sottoporsi a quella del Cappellano Maggiore.

Per gli umanisimi, e saggi prrovvedimenti di S. R. M. fu risoluto nel 1759 di ripopolare Ustica e di fortificarla. Nel Marzo del 1761 fu pubblicato il bando, in cui dichiaravasi di volersi mettere in buono stato di difesa quell' Isola, e proponeansi vantaggiose condizioni a chi volesse abitarla. In Settembre del 1763 assalironla gli Algerini, e vi cattivarono quanti individui vi si eran raccolti. Fu quindi bisogno di adattarvisi mezzi ed espedienti più efficaci di difesa. A vie più allettar gli animi, spaventati massimamente dopo la recente invasione, fu stabilito nel 1768, che a' nuovi abitanti sarebbe accordata franchiggia da ogni sorte di dazio Regio per dieci anni; per altrettanto di tempo franchiggia di censo delle terre, che sarebbero lor concedute, e di censo di case; sarebbero fatte delle fortificazioni, e fabbricata la Chiesa. Cominciò d' allora in poi effettivamente a fortificarsi l' Isola, spezialmente con forti ne' due soli luoghi accessibili, detti lo Spalmatore, e la Falconara, e di tempo in tempo all' intorno dappertutto furono all' uso militare disposte nelle convenienti distanze le garite, come piccioli edifizj di osservazione, e di guardia. Vi fu dopo destinato un presidio di soldati, e fu fissata la milizia de' paesani ascritti, ed obbligati a prender le armi. In somma quell' Isola venne a prendere stato, e forma di sito e di popolazione militare.

Nel principio, in cui fu risoluta la ripopolazione, ne fu attribuita la cura spirituale all' Arcivescovo di Palermo: niuno altro prelato poteva allora entrare in concorrenza, ed avria sempre deciso per l' Arcivescovo la qualità di Vescovo viciniore.

Ei nel 1768 vi destinò un Parroco, e un Vicario (1): poi nel 1772 fu ordinato di mandarvisi da Sicilia, e mantenersi a spese dell'Erario Regio sei Cappuccini Sacerdoti, e due laici, i quali non solo per la scarsezza de' sacerdoti paesani, ma sin d' allora furono riputati i più adatti ad una picciola Isola, i cui abitanti obbligati assolutamente a ricorrere agli ecclesiastici del luogo, possono aprire con maggior fiducia la loro coscienza a sacerdoti, stranieri in tutto alle loro famiglie, co' quali il mistero, la riserbatezza, e il pudore sono certamente assai più assicurati, che co' Sacerdoti paesani, di molte attinenze, famigliari, ed intrinseci quasi a ciascuna famiglia di un picciol popolo, chiuso, e impedito a comunicare con altri (2). In questo modo l' Arcivescovo di Palermo vi esercitò la sua cura pastorale, finchè composta l' Isola a forma, e a sito militare, ne prese realmente l' amministrazione il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli.

Appunto avea già cominciato questo Prelato in quel tempo ad esercitare in Sicilia atti di autorità per la persuasione, in cui era, di appartenere a lui le Chiese delle fortezze, e de' siti militari della Sicilia. Nel 1778 istituì il Parroco della Chiesa di S. Giacomo nel Quartier militare di Palermo (3): poi nel 1781 quello della Parrocchia di Castellamare (4): e nel 1790 nella Chiesa del Real Castello di Termini (5): finalmente inseguito di dichiarazione di S. R. M. de' 15 Dicembre 1795 entrò a governare da Ordinario la Chiesa di Ustica (6).

Fu allora stimata degna di tutta l' attenzione in Sicilia la ingerenza nel Regno di un prelato straniero, e da più parti uscirono in campo più oppositori. L' Arcivescovo di Palermo oppose che tutte le anzidette Chiese erano antica appartenenza della sua diocesi. L' Abbate di S. Lucia co' Giurati di quella Città riclamava la sua qualità di Cappellano Maggiore in Sicilia. La Deputazione del Regno rimostrò più volte le costituzioni, e i privilegj accordati alla Nazione, che escludono ogni autorità, e qualunque officio straniero. Il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli opponea contro l' Arcivescovo di Palermo l' assoluta incompetenza della giurisdizione ordinaria ne' siti mi-

(1) Ved. nell' Appendice de' Documenti n. I pag. 3.
(2) Si possono vedere nella cit. Appen. i Docum. n. X, XI pag. 14, 16.
(3) Loc. cit. num. III pag. 4.
(4) Loc. cit. num. IV, V, VI pag. 6 & sequ.
(5) Loc. cit. num. VII pag. 8.
(6) Loc. cit. num. XII, XIII, XIV pag. 16 & seq.

litari: escludeva l'Abbate di S. Lucia, la cui giurisdizione era ristretta dentro i limiti della sola Chiesa di S. Lucia, nè riconosciuta in niuno altro luogo di questo Regno: difendevasi infine il Cappellano Maggiore di Napoli con la Bolla di Benedetto XIV, che abilitavalo ad usare giurisdizione sopra tutti gli eserciti Regj, dovunque si trovassero, ed in Sicilia espressamente. Si visse in mezzo a tante contese dal 1780 sino al 1798; finchè nel principio del seguente anno emanarono le finali Sovrane dichiarazioni. Intanto in quello intervallo di tempo il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli amministrò liberamente la cura spirituale delle Chiese militari del Regno tutto, di quelle di Palermo, e di quella di Ustica spezialmente.

Finalmente dichiarò in prima S. R. M. in Maggio del 1794, *di volere ristabilita in questo Regno la illustre carica di Cappellano Maggiore, rimasta oscurata con gravissima lesione delle regalie, e con positivo svantaggio della Nazione; colla piena giurisdizione spirituale, e co' dritti, e colle prerogative annesse a tal dignità sopra tutte le Cappelle Regie, e palatine, eccettuandone le fortezze, i castelli, ed i sagri ministri quì destinati, la cui giurisdizione privativamente spetta al Cappellano Maggiore di Napoli, come Cappellano della Real Sagra Persona, della Real Famiglia, e dell' esercito.* Poi in Giugno di quell'anno elesse nella stessa surriferita forma Monsig. Airoldi Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia, riserbando di nuovo espressamente *al Cappellano Maggiore di Napoli la giurisdizione sopra le Chiese de' Castelli, e delle fortezze di Sicilia*: in conseguenza continuò questi ad esercitarvela nel modo istesso siccome avea sino a quel tempo fatto. In fine a supplica del Parlamento del 1798 si compiacque per Sovrana sua clemenza S. R. M. dichiarare in Gennajo del 1799, che *la Curia del Cappellano Maggiore di Napoli si astenesse di esercitare giurisdizione alcuna in questo Regno di Sicilia, trovandosi ad essa restituita la carica di Cappellano Maggiore con tutte le giurisdizioni, onori, e privilegj soliti godersi da' passati Cappellani Maggiori della Sicilia*. Fu allora che Monsig. Airoldi, siccome investito di questo ufficio, e in forza della riferita Sovrana dichiarazione, prese immantinenti il governo spirituale delle Chiese de' Castelli, e delle Fortezze, e nel tempo stesso di quella di Ustica parimenti. Egli adunque non fece, che subentrare alla giurisdizione, che aveanvi quasi immediati suoi predecessori esercitata sino a tutto l'anno 1798 Monsig. Testa, Monsig. Capobianco, e Monsig. Gervasi Cappellani Maggiori di Napoli: questi aveano già

escluso dalla Chiesa di Ustica l' Arcivescovo di Palermo, come prelato di giurisdizione incompetente in un sito militare, ed ebbe consegnata quell' Isola Monsig. Airoldi, come Cappellano Maggiore, e prelato di un territorio a lui appartenente.

Quando presso a 16 anni indietro fu riconosciuto, che non era più il caso di avere luogo l' autorità dell' Ordinario nella Chiesa di Ustica, non fu punto esaminata la canonicità del titolo, che primitivamente vi avesse avuto l' Arcivescovo di Palermo, nè la qualità del possesso, e dell' esercizio della giurisdizione, che avessevi innanzi esercitata: bastò solamente a dichiarare quell' Isola esente dalla giurisdizione ordinaria lo stato di fortezza, e di sito militare in essa indotto novellamente. Sopra questo principio fondò allora il suo dritto Monsig. Capobianco; lo stesso principio autorizzò a S. R. M. con rappresentanza de' 29 Aprile 1791 la R. Camera di S. Chiara, che era allora il magistrato competente, e destinato di Reale incarico a trattare de' dritti del Cappellano Maggiore (7); e il Re nostro Signore col Dispaccio de 15 Dicembre 1795 non trovando la ingerenza di Monsig. Capobianco abusiva, e illegittima, ma fondata nell' ordine delle cose e delle convenienze, gliene commise la cura (8).

Egli è certamente ricevuto per antichissima usanza nella disciplina della Chiesa, che a' militari, ed a' castelli, e luoghi di fortificazione sia assegnato un proprio prelato; per dritto nostro egli è chiarissimo, che tra molti luoghi, assegnati in propria diocesi al Cappellano Maggiore in Sicilia, sono descritti espressamente i castelli, e le fortezze (9); e negli ultimi rescritti di Benedetto XIV, quando si trattò di dare dilucidazione a' dritti del Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, fu dichiarato, che a lui appartenesse la cura spirituale de' castelli, e degl' individui tutti ivi abitanti, dichiarandone assolutamente esclusa come incompetente l' autorità del Vescovo Diocesano (10).

(7) Ved. nell' Appendice de' Monumenti la rappresentanza del Cappellano Maggiore di Napoli, e quella della Real Camera di S. Chiara num. VIII, IX pag. 11, 12.

(8) Loc. cit. num. XII pag. 16.

(9) Vedi quì sopra pag. 12 not. 19, e nell' Appendice de' Documenti num. II pag. 3.

(10) Questi titoli annunziò come a lui competenti il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli quando prese il governo delle Chiese militari di Sicilia. Si possono vedere le patenti di quel Prelato tra' Monumenti citati num. III, VII pag. 5, & 9. Ibid. num. XVII pag. 20, 21.

E' così fatta l'Isola di Ustica, che di circuito presso a nove miglia è cinta da per tutto di dirupi alpetri, e inaccessibili: in due soli luoghi è permesso approdare: quando fu risoluto di fortificarla, speditovi l'ingegniere Brigadier Villanova, in ciascuno di que' due luoghi fu edificato un forte, e un forte ancora inalzossi a proteggere il sito, ove è raccolta la popolazione. Dippiù nel circuito tutto dell'Isola per ogni miglio di distanza furono fabbricate all'uso militare delle garite, come piccioli edifizj di osservazione, di guardia, e di difesa. In questo modo per le opere di fortificazione, e per la natura del luogo divenne l'Isola materialmente una fortezza chiusa. La carta geografica, che quì si aggiunge in fine, può farne la dimostrazione oculare.

Si volle nel tempo stesso animare quella Isola militarmente. Fu essa d'allora in poi soggetta a un Governatore militare: vi fu addetta una guernigione permanente di soldati, di artiglieri, e d'invalidi, e vi si mandano presidiarj, e relegati sotto il governo militare. Fu ancora formata una compagnia di dotazione di paesani, che sono a soldo del Re, e con tutte le prerogative militari. Oltre a ciò sono distribuite delle armi di conto del Re a sei squadre di paesani, obbligati a prestare diario servizio, e ad unirsi alla compagnia di dotazione in caso di pericolo, o d'invasione. Il totale della milizia insieme con la paesana, compresevi le loro famiglie, forma il numero di 1178 persone, che è presso a poco tutta la popolazione dell'Isola, la quale ascende a 1335 anime (11). Aggiungasi, che in tutta la estensione non è, che unica chiesa, e Parrochia, fondata, e mantenuta dal Re: dal Re sono mantenuti sei Cappellani, che amministrano indistintamente a' militari, ed a tutti i paesani i sagramenti. In seguito di queste disposizioni fu l'Isola nel materiale riputata come una fortezza, e la popolazione da pagana che era prese indole di militare; come tale, la qualificò, e riconobbe la Real Camera di S. Chiara, e perchè tale, la giudicò esente dalla giurisdizione ordinaria, e soggetta alla cura del Cappellano Maggiore. In tale stato ebbela poi consegnata, e ritienla tutt'ora il Cappellano Maggiore di Sicilia da Gennajo del 1799: intanto non fu veduta, che acquiescenza negli ultimi due Arcivescovi Monsig. Lopez (12), e Cardinal Pignatelli.

(11) Se ne possono vedere gli attestati tra' Documenti num. XV, XVI pag. 18, 19.

(12) L'Arcivescovo Lopez Presidente del Regno comunicò per l'a-

Accadde allora nella Chiesa di Ustica quello, che naturalmente, e d'ordinario veggiamo accadere nelle vicende e nelle mutazioni dello stato personale degl'individui, dello stato e forma delle cose civili, ed ecclesiastiche, per cui vanno realmente a verificarsi variazioni istantanee e sostanziali di nuove relazioni, e di dipendenze. Un individuo, che prende lo stato militare, si mette subito fuori la potenza dell'autorità pagana, e và a collocarsi sotto la giurisdizion militare: lo stesso avviene in un laico, che si ascrive allo stato ecclesiastico: una popolazione, che dallo stato di baronia passa in quel di demanio, è soggetta immantinenti alla immediata amministrazion Regia. Della stessa indole sono le nuove accessioni di diocesi, a cui è abilitata la Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia; tostochè fu la terra di S. Lucia dichiarata sito di fortificazione, e al Re riserbata, fu quella Chiesa sull'istante staccata dalla diocesi del Vescovo di Patti, e passò a quella del Cappellano Maggiore: così avvenne della Chiesa di Ustica simigliantemente, che si sottrasse dalla giurisdizione del diocesano, da che fu disposta a nuovo stato di fortezza, e di sito militare.

Questo solo raziocinio saria bastante a fondare canonicamente il dritto del Cappellano Maggiore, anche nella supposizione, che fosse evidente il titolo dell'Arcivescovo di Palermo in qualità di Diocesano della Chiesa di Ustica, e in questa supposizione non dubitò pure il Supremo Magistrato di Napoli di dichiarar quella Chiesa soggetta al Cappellano Maggiore. Ma è tempo ora di raccogliere le cose già dette in questa Memoria.

CONCHIUSIONE.

Primieramente la qualità di Vescovo diocesano è sagra, ed inviolabile, perchè suppone indubitata la missione della Sede Apostolica, e certa la canonica assegnazione del popolo, il quale non d'altri, ma da colui solo privativamente dee ricevere l'amministrazione cristiana, e i sagramenti. Or nella primitiva distribuzione delle diocesi ecclesiastiche in Sicilia sotto i Conquistatori Normanni non fu assegnata in diocesi alla Chiesa di Palermo la popolazione di Ustica; e tutti gli argomenti probabili

dempimento il Reale Dispaccio de' 15 Dicembre del 1795, nel quale S. R. M. Sovranamente dispose, che il Cappellano Maggiore di Napoli accordasse le facoltà spirituali a' Cappuccini Regj Cappellani di Ustica. *Appendice de' Documenti num. XII pag. 16.*

ci han fatto già di sopra congetturare, che fosse stata più presto soggetta al Vescovo di Girgenti. Il più antico titolo, che si potrebbe addurre, è forse la Bolla di Clemente v nel 1313, nella quale dall' Arcivescovo di questa Metropoli essendosi fatta autorizzare dal Papa l' appropriazione, e l' annessione del Monistero di S. Maria di Ustica alla Chiesa di Palermo, è detto nella narrativa della Bolla, che Ustica fosse diocesi di essa Chiesa. Intanto si è veduto nel primo Capitolo di questa Memoria, che di quella Bolla non fu tenuto conto alcuno, anzi fu ignorata del tutto dallo stesso Arcivescovo di quel tempo, il quale intervenne di persona nel giudizio, che ad istanza del Fisco fu agitato presso al 1326 dinanzi la M. Curia; e in questo giudizio lo stesso Arcivescovo non seppe portare più oltre de' tempi di Carlo d' Angiò l' autorità della Chiesa di Palermo sopra il monastero di Ustica. Abbiamo ancora veduto, che è sfornita d' ogni autorità questa Bolla. Quella di Clemente viii nel 1601 non somminisira un titolo più certo, imperciocchè fu accordata, e scritta a tenore della petizione, che fece allora alla S. Sede l' Arciv. Ajedo, il quale espose di essere egli il padrone, e l' ordinario di quell' Isola: ma nè l' una nè l' altra bolla fu riconosciuta da questo Governo, e non produssero allora effetto alcuno: la prima del 1313, perchè nè anche fu citata nel giudizio fiscale del 1326: la seconda del 1601, perchè Ustica rimase disabitata, non ostante la provvidenza del Parlamento del 1597, che voleala ripopolare, e fortificare. In somma se sopra queste due Bolle solamente si vuol fondare la certa missione Apostolica, e l' assegnazione canonica del popolo di Ustica alla Chiesa di Palermo, non si saprà contrastare, che il titolo primitivo di diritto ne sia oscuro, dubbioso, ed incerto.

Per ragione di questa incertezza di titolo il possesso, che ne ebbe per alcun tempo la Chiesa di Palermo, fu da principio brevissimo, e interrotto, e poi litigioso, e precario. Nel secondo Capitolo si è esposto lo stato di Ustica di più secoli, e il possesso della Chiesa di Palermo si riduce quasi a momenti. Finchè Ustica ebbe uno stato, e a così dire una storia, dal 1283, in cui apparisce il primo atto di privatissima nè riconosciuta autorità degli Arcivescovi di Palermo, sino al 1326, nel quale anno emanò la dichiarazione del Re Federigo, il Fisco nell' intervallo, non ostante la pretesa Bolla di Clemente v, ne contrastò il titolo. Dal 1326 in poi tace assolutamente la storia, e par che dopo avesse Ustica perduto permanentemente il suo stato; alme-

no egli è certo, che per più secoli sino a dì nostri fu scoglio disabitato, e asilo di corsali. In tale posizione fu derelitta, ed estinta qualunque giurisdizione senza alcun dritto alla reviviscenza. Adunque manca il titolo di prescrizione nel fatto.

Nel terzo Capitolo, che comprende l'epoca della ripopolazione, fu dimostrato, che essendosi da principio quella costituita d'indole tutta pagana, e l'isola senza fortificazioni, ne fu accordata la giurisdizione all'Arcivescovo di Palermo effettivamente dal 1768 sino al 1795. Dopo quest'anno, ossia dall'epoca, in cui fu riconosciuto di essersi trasmutata l'Isola in sito militare, ne ha avuto possesso a tutt'oggi l'Ufficio del Cappellano Maggiore.

A ricapitolare questa Memoria, essa comprende due periodi di tempo, l'uno anteriore alla ripopolazione, nel quale la Chiesa di Palermo non può produrre, che titoli dubbiosi, ed incerti, un possesso brevissimo, e litigioso, e una giurisdizione qualunque sia stata derelitta assolutamente, ed estinta. Dee perciò riconoscersi come non ben fondata, e poi caduta, e svanita affatto la qualità di Vescovo Diocesano.

Il secondo periodo incomincia dalla ripopolazione in poi, e presenta due stati: nel primo l'Arcivescovo di Palermo aggiunse Ustica alla sua cura, e diocesi, e potè allora valergli la qualità di Vescovo viciniore, e forse ancora gli valse una tradizione oscura, non discussa, nè esaminata, e ricevuta di buona fede, che ei ne fosse stato in altri tempi il diocesano: ma valsegli soprattutto, che Ustica non pienamente fortificata ancora non comprendeva, che una popolazione pagana.

Il secondo stato, che è l'attuale, è quello di sito militare, e di fortezza, siccome allora lo qualificò il supremo Magistrato di Napoli: in tale stato ne prese per dritto il governo spirituale il Cappellano Maggiore, imperciocchè egli è indubitato, che al di lui Ufficio, e giurisdizione appartengono le Chiese de' castelli, e delle fortezze con la esclusione assoluta del diocesano. Per gli stessi principj, e per gl'incaminamenti stessi si verificò, che la Parrocchia del Quartier militare di S. Giacomo, quella di Castellamare in Palermo, e la Parrocchia del Real Castello di Termini, sopra le quali tutte aveasi l'Arcivescovo di Palermo appropriato il titolo di diocesano, ed assai più che di Ustica aveane avuto pacifico, e diuturno possesso, passarono sotto la cura

del Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, e poi nel 1799 di quel di Sicilia, che le amministra attualmente senza contrasto alcuno, e colle quali tutte unitamente ebbe insieme sin d'allora, ed ha tutt'ora a se soggetta la Chiesa di Ustica.

Finalmente a compire la dimostrazione dell' assunto non resta, che a riscontrare partitamente le ragioni tutte in contrario, e con quell'ordine istesso, siccome le espose a S. R. M. la Curia Arcivescovile di Palermo con rappresentanza de' 17 Dicembre 1804. Adunque è ivi detto. *L' Isola di Ustica è di pertinenza della diocesi dell' Arcivescovo di Palermo*: il dritto non è liquido: le Bolle di Clemente v, e di Clemente VIII ne contengono piuttosto la pretensione, che il titolo; e del valore delle Bolle anzidette abbastanza si è ragionato. *I prelati di questa Chiesa sino a' tempi di Monsig. Cusani ne reggevano il governo spirituale, e temporale*. Come mai poteano reggerlo, se quell' Isola fu abitualmente per più secoli scoglio disabitato, e ricovero di corsali? lo stesso Monsig. Cusani, nel cui tempo disponeasi il piano della ripopolazione di Ustica, avendo rinunziato a questo Arcivescovado in Giugno del 1762, non potè esercitarvi nè anche un menomo atto di giurisdizione. La prima volta vi fu abilitato Monsig. Filangeri, e precisamente nel 1768. *Venendo però la medesima* Ustica *continuamente invasa da' Musulmanni, nè potendola l' Arcivescovo Monsig. Cusani difendere, la cedette a S. M. per l' annuo canone di once sessanta*. Monsig. Cusani cedette ciò che la sua Chiesa avea perduto da più secoli, ciò che egli non avea posseduto giammai, ciò che nè egli nè alcuno de' suoi successori avria mai potuto riacquistare, nè mantenere. *E la M. S. nell' obbligarsi a questa prestazione, lasciò l' Arcivscovo di Palermo nel libero possesso della spirituale giurisdizione di tutte quelle Chiese, Monasteri, e Conventi, che poi verrebbero edificati*. L' Arcivescovo di Palermo non fu lasciato nel possesso, imperciocchè da più secoli l' avea perduto: potè avere accordata la giurisdizione come Vescovo viciniore di una Chiesa *giacente*; perchè niun altro prelato entrò allora in concorrenza, e si fe valere una tradizione non ben discussa, nè esaminata. *Gli Arcivescovi di Palermo dal 1759, epoca della concessione dell' Isola, sino al 1795, epoca del Real Dispaccio, con cui fu delegato da S. R. M. il Cappellano Maggiore di conferire le spirituali facoltà a' Cappuccini, che è quanto a dire per il lungo corso di anni trentasei, sempre e senza alcun contrasto esercitarono nella Chiesa istessa, e sugl' individui, che la servivano, la loro spirituale giurisdizione*. Effettivamente dal 1768, quando già

dopo la invasione degli Algerini nel 1763 potè quella popolazione avere uno stato, e una consistenza, cominciò ad esercitarvi giurisdizione l'Arcivescovo di Palermo. Nel 1796 vi entrò il Cappellano Maggiore, e vi si è mantenuto senza interruzione sino al dì d'oggi. Adunque l'ultimo stato, e il possesso è in favore del Cappellano Maggiore. *Or dunque se nell' atto della concessione dell' Isola fu riservata dal Re a favore dell' Arcivescovo di Palermo la spirituale giurisdizione di tutte le Chiese, che nell' Isola stessa verrebbero edificate; se la M. S. volle, che quella medesima Chiesa, a spese del suo Regio Erario edificata, e mantenuta, per cui si è eccitata la quistione, rimanesse sottoposta alla giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo.* Ciò volle allora S. M., perchè l'Isola non era propriamente fortificata, e comprendeva una popolazione tutta pagana; ma si dichiarò dopo altrimenti la M. S., quando il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, e la Real Camera di Santa Chiara rimostrarono, che quella Chiesa dovea essere compresa nel ruolo delle Chiese militari: ciò è chiaro dal Real Dispaccio testè citato del 1795. *Se l'Isola di Ustica è di pertinenza, e forma parte della diocesi assegnata dal Papa all' Arcivescovo di Palermo.* Questa proposizione resta ancora a dimostrarsi: il Papa piuttosto assegnolla da principio al Vescovo di Girgenti: se poi lo dissero i Papi Clemente v, e Clemente viii, lo dissero semplicemente nella narrativa di quanto aveano esposto gli Arcivescovi di Palermo. *Con qual fondamento mai si può pretendere, che la detta Chiesa, perchè edificata e mantenuta dal Re, perchè addetta anche al servizio de' militari, fosse una Chiesa esente dall' ordinaria giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo?* Il fondamento si fu la forma nuova, e lo stato di sito militare, con cui fu composta quella popolazione, e quell' Isola. *Il Cappellano Maggiore in forza delle bolle Pontificie può esercitare giurisdizione ne' Castelli chiusi: che l'Isola di Ustica non sia un castello chiuso il fatto lo dimostra: in essa vi sono tutti gli Ufficiali di pubblica polizia, che vi sono in tutte le altre popolazioni di questo Regno, ed una volta, che il Governator militare pretese farli abolire sul pretesto di esser di pregiudizio alla sua militar potestà, il Sovrano si negò alla dimanda, come costa dal Dispaccio de' 13 Febbrajo 1773.* Questo stabilimento ebbe luogo principalmente per la interna amministrazione economica di quella popolazione, i cui Giurati non possono da altri dipendere, che dal Tribunale del Real Patrimonio. Tuttavia che Ustica debba riputarsi come un Castello chiuso è chiarissimo da quanto si è

discorso di sopra: essa è munita di fortificazioni ne' luoghi accessibili, del resto è cinta dappertutto di alpestri dirupi, e di scogli, ed è guernita per ogni miglio di distanza all' intorno, all' uso militare, di garite, ossia di piccioli edifizj, come luoghi di sentinelle, e di guardie: la carta geografica quì soggiunta in fine lo dimostra intuitivamente: la popolazione è organizzata militarmente, dovendo apprestare una compagnia di paesani, ed altri uomini armati di reali armi, tenuti a soldo dal Re, aventi i privilegj militari, che si comunicano alle loro famiglie, e sono tutti obbligati ad occorrere contro i nemici, e ad eseguire gli ordini, così per lo stato ordinario, come in caso d' invasione, del Governator militare: l' unica Chiesa e Parrocchia, che vi ha, è di Regio dritto, e sei Regj Cappellani amministrano i sagramenti indistintamente alla truppa, a' relegati, ed a' paesani tutti. Si tenga in fine presente, che il Re non tira annualmente da Ustica per ragione di censi, e di altre prestazioni, che soli mille e cinquecento scudi, e intanto vi spende diecimila scudi annuali per mantenimento di tutta la forza militare. Egli è adunque da tutto il fin quì detto evidente il conchiudere, che con titoli ben fondati avea Monsig. Capobianco compresa Ustica tra i siti militari, e da non potere ivi aver luogo altra autorità ecclesiastica, che quella del Prelato de' Militari, ossia del Cappellano Maggiore.

IL FINE.

APPENDICE
DI
DOCUMENTI

I.

ANNO 1768.

S. R. M. approva il parroco e il vicario della Regia Chiesa di Ustica proposti dall' Arcivescovo di Palermo: Assegnazione dei soldi rispettivi, e Dichiarazione Sovrana, per cui spetta a S. R. M. il dritto di presentazione di detti parroco e vicario.

Si è servito il Re, secondo di suo Real ordine mi si significa per via della Real Segreteria di Stato, e del Dispaccio, ed Azienda, e Commercio in data de 13 corrente, approvare per parroco dell' Isola d' Ustica il Sacerdote D. Filippo Guigone, e per suo vicario il Sac. D. Vincenzo de Dominici proposti dall' Arcivescovo di questa Capitale nella rappresentanza, che io rimisi con li soldi stabiliti: beninteso che ha dichiarato S. M., che dovendo la Chiesa di detta Isola essere di Regio Patronato, sempre che accadono le vacanze di detto parroco e vicario, spetterà alla M. S. il dritto di presentazione, per cui occorrendo disporrà in quanto sia corrispondente ed opportuno. In seguito del Real ordine prevengo tutto a V. S. per sua intelligenza ed adempimento nella parte, che le tocca. E nostro Signore la prosperi. Palermo 17 Dicembre 1768.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Sig. Avv. Fiscale del R. P. D. Federico Villaroel.

II.

ANNO 1776.

Real Dispaccio, nel quale dichiara S. R. M. di spettare alla giurisdizione del Cappellano Maggiore tutti i cappellani dei corpi dell' esercito, delle Reali fortezze, e degli ospedali militari.

Exmo Señor

Señor mio: Con Real Despacho de 26 del bencido por la via de Guerra, y Marina, se me tiene prevenido lo seguiente = Exmo Señor = Siendo circumstancia essencial de la Disciplina Eclesiastica p. la requisita valididad en la administracion de los Sacramentos, que todos los Capellanos de los Cuerpos del Exercito, de las Reales Fortalezas, y Hospitales tengan indispensablemente la correspondente pagela dal Capellan Mayor del Exercito, que es sù legitimo Ordinario; E informado el Rey que señaladamente en esso Reyno diferentes Capellanos de essos Reales hospitales, y Fortalezas, que nò tienen tàn preciso requisito, hà resuelto, y manda el Rey, que V. E. prevenga â todos los Capellanos de las Fortalezas, y Reales hospitales de esso Reyno, que exhiban â los respectivos Delegados, que nombre el Capellan Mayor, la pagela, en cuya virtud exercen sus empleos, obligandose por medio de sus immediatos Superiores â los Capellanos, que nò tengan tal requisito, â presentar inmancablemente en el termino de dos meses (â contar desde el dia, que les intime esta Real Determinacion) â los respectivos Delegados la certi-

ficacion de los respectivos Obispos, de nò ser processados, a fin dee expedirseles por el Capellan Mayor la correspondiente pagela, siempreque però que hayan sido aprovados en quanto â la Ciencia, porque en caso contrario deberàn ser examinados antes de expedirsela, baxo pena de ser privados del empleo en caso de controvencion. I a fin de evitar a si mismo el inconveniente de que los sostitutos, que dexan los Capellanos Militares de la Trupa, ô de las Plaças, y Hospitales, quando se ausentan por servir sus empleos exerciten sù sacro ministerio sin la precedente necessaria aprovacion, y facultad del Capellan Mayor: Quiere S. M., que los ref. Capellanos proprietarios, de ahora en adelante, nò puedan hacer uso del permiso, que lograren para ausentarse de sus destinos, sì primero nò hayan sido aprovados por el Capellan Mayor el sobstituto, que nombraren; En cuya inteligencia es la Real Voluntad de S. M. que el Capellan Mayor nombre los correspondientes Delegados en el Reyno de Sicilia, y demàs parages distantes para puntual cumplim. de esta Real Determinacion en todas sus partes: lo que de sù R. orden partecipo â V. E. para sù noticia, y observancia en la parte, que le toca: Dios guarde â V. E m. a. como des. Napoles ec. Comunico por tanto â V. E. la exp. soberana Deliberacion, a fin que se sirva distribuir las ordenes, que resultan: Dios guarde â V. E. m. a. come des. Palermo 10 de Agosto de 1776.

Exmo Señor

B. L. M. de V. E.
Sù may. Serv.
El Pnp. de Stigliano Colonna ec.

Exmo Señor Comandante General de las Armas.

III.

ANNO 1778.

Monsignor Testa Cappellano Maggiore di Napoli in forza della Bolla Convenit di Benedetto XIV spedisce lettere di erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giacomo esistente dentro il quartier militare di Palermo, e vi istituisce in parroco il Sac. D. Ferdinando Stabile.

MATTHÆUS JANUARIUS TESTA PICCOLOMINÆUS.

Dei & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Carthaginensis & Africæ Primas, Abbas Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Pergoleto & S. Nicolai de Buccisano, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Theologus, Consiliarius & Major Cappellanus &c.

Dilecto Nobis in Christo Rev. D. Ferdinando Stabile Presbytero Panormitano salutem in Domino. Vitæ ac morum honestas, aliaque probitatis argumenta, quibus apud Nos digno commendaris testimonio, animum nostrum inducunt, ut ad gratiam tibi reddamur liberales. Quum itaque nuper Serenissimo Regi nostro utriusque Siciliæ Ferdinando IV, quem Deus Opt. Max. diu sospitem incolumemque sospitet, perlatum fue-

rit, Regias Militum Stationes sub titulo S. Jacobi vulgo Quartier de' Soldati, quæ sunt Panormi, undequaque muris cancellisque circumseptas esse, & a Militibus aliisque Personis, Regiis stipendiis viventibus, semper habitari, nec non Sacramenta omnia eisdem Militibus aliisque Personis a Regio Capellano, qui Regiæ Ecclesiæ etiam sub titulo S. Jacobi intus easdem Stationes erectæ est præfectus, ministrari debere: prævia super iis aliisque scitu necessariis & opportunis informatione, habita a Prorege Siciliæ, placuit eidem Serenissimo Regi nostro pro sua, qua pollet animi pietate & erga Divinum Cultum, Religione Nobis scribere modo sequenti videlicet = Ill. Sig. = Informato il Re per una nuova rappresentanza del Vicerè di Sicilia di essere il quartiere di S. Giacomo di Palermo serrato con porte e rastelli e occupato interamente da Militari, e che la Chiesa, che nel medesimo esiste, è quella, che deve prestare l'assistenza spirituale a' medesimi Individui in tutte le occorrenze che si dieno, si è uniformata S. M. alla Consulta di V. S. Ill. perchè si erigga la medesima Chiesa in Parrocchia soggetta alla Giurisdizione Regia: e comanda che così si esegua da V. S. Ill. nelle solite forme. Dio guardi V. S. Ill. molti anni come desidero. Napoli 13 Maggio 1778. = Ill. Sig. = Antonio de Ottero = Mong. Cappellano Maggiore = Nos autem piæ Serenissimi Regis voluntati eâ qua decet animi devotione obsequi volentes, audito Rev. S. Visitationis Promotore Fiscali, duximus providere ut sequitur = Jesus = Ill. & Rev. Dñus Archiepiscopus Carthaginensis Regius Major Cappellanus visis instantiâ Rev. Promotoris Fiscalis S. Visitationis, cum qua petiit Regiam Ecclesiam sub titulo S. Jacobi intus Stationes Vulgo Quartier de' Soldati existentem in Civitate Panormi erigi in Curatam & Parochialem, & in ea Sacramenta administrari, omniaque jura Paræcialia exerceri, nec non in Ecclesia prædicta deinceps Sacram Eucharistiam in usum infirmorum & Sacra Olea adservari, fontem baptismalem erigi, atque presbyterum ei præpositum omnibus paræcialibus juribus augeri, nec non prohiberi quoscumque parochos aliasque personas cujuscumque gradus & dignitatis Panormitanæ civitatis vel diæcesis ingredi dictas stationes earumque districtum causa exercendi paræcialia jura sub pœnis &c. idque etiam vigore bullæ Benedicti XIV, quæ ad potestatem Cappellani Majoris explicandam & confirmandam edita est; ac rescripto S. R. M. de die 13 Maji currentis anni: perpensis etiam omnibus in jure & in facto perpendendis, statuit & decrevit fore & esse deferendum contentis in supradicta instantia Rev. Promotoris Fiscalis, ac proinde auctoritate sua ordinaria omnique alio meliori modo prædictam Regiam Ecclesiam sub invocatione S. Jacobi, quæ reperitur intus prædictas Regias Stationes, in Parochialem & Curatam erexit & erectam esse declaravit, in eaque SSmum Eucharistiæ Sacramentum, Fontem Baptismalem, Sacra Olea, & alia, quæ ad Ecclesiam Paræcialem pertinent, amodo retineri & custodiri mandavit, Ecclesiæque prædictæ Jura omnia & privilegia, quæ paræcialibus de jure vel consuetudine competunt, concessit. Nec non decrevit Rev. D. Ferdinandum Stabile modernum Rectorem ejusdem Ecclesiæ, ejusque in futurum successores paræcialibus juribus in præfata Ecclesia & stationibus earumque districtu libere & scite uti posse & gaudere eo modo, quo utuntur & gaudent cæteri omnes rectores curati. Mandavit insuper omnes alios parochos & quascumque alias personas cujuscumque gradus & dignitatis Panormita-

næ civitatis vel diæcesis amodo prohiberi prædictas stationes & Ecclesiam ingredi ad finem sacramenta administrandi, vel jura paræcialia exercendi quocumque titulo vel prætextu sub pœnis &c., & favore supradicti Rev. D. Ferdinandi Stabile bullas juxta stylum expediri mandavit, eumque in veram & realem possessionem immitti cum omnibus juribus, honoribus & oneribus paræcialibus, amoto quocumque alio illegitimo detentore, & ita &c. Datum Neapoli in decursu S. Visitationis hac die duodecima mensis Junii 1778. = Matthæus Jan. Archiep. Cap. Major = Volentes idcirco præinsertum decretum debitæ executioni mandare, te supradictum Rev. D. Ferdinandum Stabile, qui præfatæ Ecclesiæ S. Jacobi nunc es præfectus, per Nos examinatum, idoneum repertum & adprobatum, in parochum sive rectorem curatum ejusdem Ecclesiæ tenore præsentium & auctoritate nostra ordinaria omnique alio meliori modo constituimus eligimus & deputamus cum facultate omnia & singula Parochialia Sacramenta Christifidelibus, in Regiis militum stationibus supra jam dictis degentibus, earumque districtu libere & licite administrandi, aliaque Parochialia munia exercendi, & cum omnibus juribus honoribus & oneribus solitis & consuetis, quibus utuntur & gaudent cæteri Regii parochi & curati rectores; committentes cuicumque publico Regio Notario, ut te in veram realem & actualem possessionem immittat, amoto quocumque illegitimo detentore. Volumus autem, ut infra mensem a die adeptæ possessionis secundum Canonicas Sanctiones in manibus Rev. D. Bartholomæi Carrozza Regii Capellani primæ cohortis regiminis Henaut, ut dicitur, Panormi nunc commorantis, ex commissione nostra fidei professionem emittere tenearis sub pœnis &c. Datum Neapoli hac die decima tertia mensis Junii anni millesimi septingentesimi septuagesimi octavi 1778.

MATTHÆUS JAN. ARCH. CARTHAG. C. M.

L. ✠ S.

V. J. D. Philippus Quartucci a Secretis.

IV.

ANNO 1781.

Il Presidente del Regno Cortada partecipa al sac. D. Bernardo Sarzana di averlo S. R. M. eletto Cappellano Curato di Castell' a mare, e di aver dati al Cappellano Maggiore gli ordini corrispondenti per le lettere di istituzione.

Essendosi degnato il Re conferire a V. S. l'impiego di Cappellano Curato del Castell'a mare di questa Capitale, vacato per morte di D. Giovanni Rebba, coll'istesso soldo ed averi, che godeva il suddetto suo antecessore; si è servito ancora di dare gli ordini convenevoli al Cappellano Maggiore, acciò le spedisca la solita pagella, come nel Real Nome mi viene partecipato con Dispaccio del primo del corrente per via della Real Segreteria di Stato Guerra e Marina; ne passo con pia-

cere a V. S. la notizia per sua intelligenza, e Nostro Signore la feliciti. Palermo 12 Giugno 1781.

CORTADA Y BRU.

Al Sac. D. Bernardo Sarzana e Fardella.

V.

ANNO 1781.

Lettere di istituzione di Monsignor Testa Cappellano Maggiore al sac. Sarzana per l'anzidetto beneficio curato di Castell'a mare.

MATTHÆUS JANUARIUS TESTA PICCOLOMINÆUS

Dei & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Carthaginensis & Africæ Primas, Abbas Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Pergoleto, & S. Nicolai de Buccisano, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Theologus, Consiliarius & Major Cappellanus &c.

Dilecto Nobis in Christo Rev. D. Benedicto Bernardo Sarzana & Fardella e Marchionibus S. Hyppoliti presbytero panormitano salutem in Domino. Vitæ ac morum honestas aliaque probitatis argumenta, quibus apud Nos digno commendaris testimonio, animum nostrum inducunt, ut ad gratiam tibi reddamur liberales. Cum igitur in præsentiarum vacet & vacare dignoscatur Beneficium cum animarum cura Ecclesiæ S. Joannis Baptistæ & Silvestri Regii Castri ad mare felicis Urbis Panormi ob mortem Rev. D. Joannis Robba illius ultimi & immediati Beneficialis & Rectoris; & quia tu a S. R. M. electus & nominatus fuisti ad prædictum Beneficium Curatum jam dictæ Ecclesiæ vigore Regalis Diplomatis sub die 1 mensis Junii anni 1781, ad quod relatio habeatur; ideo auctoritate nostra ordinaria, qua hac in parte fungimur, te præfatum D. Benedictum Bernardum Sarzana & Fardella in Parochum Beneficialem & Rectorem ejusdem Ecclesiæ S. Joannis Baptistæ & Silvestri instituimus & deputamus, cum facultate omnia & singula Parochialia Sacramenta Christi fidelibus in ejus districtu degentibus libere & licite administrandi, aliaque Parochialia munia exercendi, & cum omnibus juribus, honoribus, & oneribus solitis & consuetis, quibus utuntur & gaudent cæteri Regii Parochi Beneficiales, & Curati Rectores. Pro cujus effectu Rev. Vicario nostro D. Ferdinando Stabile, Parocho Regiæ Ecclesiæ S. Jacobi, committimus ut amoto quocumque illegitimo detentore, te in veram realem & actualem possessionem immittat, teque immissum teneri fidei professionem in ejus manibus secundum canonicas sanctiones emittere infra mensem a die possessionis adeptæ. In quorum &c. Datum Neapoli die 29 mensis Septembris anni millesimi septingentesimi octuagesimi primi.

MATTHÆUS JANUAR. ARCHIEP. CARTHAG. CAP. MAJ.

U. J. D. Matthæus Caputo a Secr.

VI.

ANNO 1781.

Atto di possesso corporale del succennato beneficio curato dato al Sarzana dal parroco Stabile in qualità di vicario di Monsignor Testa Cappellano Maggiore.

Die decima Decembris 15 Ind. 1781.

In executionem pagellæ institutionis hodie paulo ante in actis registratæ de ordine & mandato Rev. de Stabile Vicarii Foranei Exc. & Rev. Domini Cappellani Majoris S. R. M. Rev. D. Benedictus Bernardus Sarzana & Fardella e Marchionibus S. Hyppoliti emissa fidei professione in manibus dicti Rev. Vicarii de Stabile secundum Canonicas Sanctiones immissus fuit & est in veram vacuam liberam & expeditam possessionem Beneficii cum animarum cura, Parochatus & Rectoratus Ven. Ecclesiæ S. Joannis Baptistæ & Silvestri Regii Castri ad mare hujus felicis Urbis Panormi; Et hoc aperiendo & claudendo Tabernaculum, vas lustralis aquæ, januam Ecclesiæ & Sacelli ac Confessionale, sedendo super stallum, tintinnabulum sonando, & alia faciendo signa possessionem denotantia: Unde de ordine in dorso dictæ pagellæ ipsius Rev. Vicarii factus est præsens actus suis die loco & tempore valiturus = Præsentibus testibus Ill. Præside D. Ferdinando Gravina Mag. Rat. J. P. Supremi Tribunalis R. P., Rev. Can. Cappellæ Sacri Regii Palatii D. Agathino Reggio, & D. Salvatore Selvaggio, aliisque quampluribus.

Ex registro Actorum dictæ Curiæ Vicarialis extractum est præsens exemplum

Joseph Sevasta Reg. pp. Not. Mag. Not. ipsius Curiæ &c.

VII.

ANNO 1790.

Monsignor Capobianco Cappellano Maggiore spedisce lettere di erezione in parrocchia della Chiesa del Castello di Termini, e vi istituisce il parroco Rini, e tutto ciò in forza della bolla Convenit *di Benedetto XIV.*

FR. ALBERTUS MARIA CAPOBIANCO
Ordinis Prædicatorum Th. M.

Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Reginus, Metropolitanus Calabriæ, Archimandrita Joppoli, Comes Civitatis Bovæ, Baro Terræ Castellaccii, Abbas S. Dionysii, atque Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Buccisano, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Prælatus Aulicus, Consiliarius, & Major Cappellanus &c.

Dilecto Nobis in Christo Rev. D. Liborio Rini salutem in Domino.

Vitæ ac morum honestas, aliaque probitatis argumenta, quibus apud Nos digno commendaris testimonio, animum nostrum inducunt, ut ad

gratiam tibi reddamur liberales: quum itaque nuper Sereniss. Regi Nostro utriusq. Siciliæ Ferdinando IV, quem Deus optimus maximus diu sospitem incolumemq. servet, perlatum fuerit in Regium Castrum Civitatis Thermarum undiq. clausum per versatiles pontes solummodo ingredi posse, & a militibus, aliisq. personis Regiis stipendiis viventibus, semper habitari, nec non Sacramenta omnia eisdem militibus, aliisq. personis a Regio Capellano, qui Regiæ Eccl. illius Castri est præfectus, ministrari debere: prævia super iis, aliisque scitu necessariis & opportunis relatione tam Præfecti Generalis armorum Regni Siciliæ, quam ipsius Castri Gubernatoris, placuit eidem Sereniss. Regi Nostro pro sua, qua pollet animi pietate, & erga divinum cultum summa Religione, nobis rescribere modo sequenti videlicet = Ill. Rev. Sig. = Il Re avendo riconosciuto ineseguibile l'applicarsi a favore della nuova Parrocchia del Castello di Termini per le spese di cera, di lampada, e simili le annue on''7 venti del legato istituito per elemosina del fu D. Cristofaro Pedrona, e volendo per altra parte la M. S. sistemare intieramente gli affari di quella nuova Parrocchia, ha risoluto, e comanda, che lasciandosi il legato istesso all'oggetto, a cui si trova dal Pedrona destinato, rimanga stabilmente addetto all'enunciata nuova Parrocchia il vacante Beneficio di S. Angelo lo Scopello di Trapani ripartendosene l'annua rendita di once ottantaquattro, e tt. 17. 4. 2. nella maniera, che siegue, cioè annue on'7 40 per congrua del Parroco D. Liborio Rini, annui Docati cinquantotto per spese di cera, e lampada, e d'un Sagrestano a norma in tutto di quanto gli antecedenti Sovrani ordini hanno sù questo assunto prescritto; e la residuale somma sull'annua rendita del nominato Beneficio per assegnamento d'un Economo Curato, il quale abbia il peso della messa quotidiana nella nuova indicata Parrocchia. Siccome poi il Rini ha pel corso di sei anni supplito del proprio ad alcune spese di culto divino nella Chiesa di quel Castello, così è Real mente, che gli si liberi in compenso un'annata de' frutti dello stesso Beneficio vacante già da più di due anni: dovendosi di Regio conto provvedere, come già si trova ordinato, le necessarie Supellettili Sacre. Ne riscontro V. S. Ill. Rev. in Real nome in replica al suo foglio de' 14. del cadente mese per suo governo, e per l'adempimento nella parte, che le spetta. Palazzo 28 Agosto 1790. Ill. Rev. Sig. = Giov. Acton = Monsig. Capp. Maggiore = Nos autem piæ Serenissimi Regis voluntati ea qua decet animi devotione obsequi volentes, audito Rev. S. Visitationis Promotore Fiscali, duximus providere ut sequitur = Jesus = Ill. ac Rev. Dñus Fr. Albertus Capobianco Arch. Reginus & Capp. Major, visis supplici libello porrecto pro parte Rev. Sac. D. Liborii Rini Cappellani R. Eccl. sub titulo S. Ferdinandi in Castro Thermarum, quo petiit prædictam Eccl. *in Paræciam erigi*, *Regis Rescripto sub die* 28 *mensis Augusti* 1790 *id præcipiente:* Instantia Rev. Promotoris Fiscalis S. Visitationis omnium Regiarum Ecclesiarum, qua non impedit hujusmodi Paræciæ erectionem, imo instat prohiberi quibuscumq. Parochis, ne dictum Castrum Thermarum, ejusq. districtum ingrediantur causa exercendi Paræcialia jura sub pœnis &c. constito, quod castrum idem undique sit clausum, & per versatiles pontes solummodo ad ipsum adest iter: Denique perpensis omnibus in jure, & in facto perpendendis, providit, & decrevit fore, & esse deferendum contentis tam in dicto supplici libel-

lo, quam in supradicta instantia Promotoris Fiscalis; ac proinde auctoritate sua *ordinaria*, omnique alio meliori modo Ecclesiam sub invocatione S. Ferdinandi in Regio Castro Thermarum existentem in Paræcialem, & Curatam erexit, & erectam esse declaravit, in eaque Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, fontem Baptismalem, Sacra Olea, & alia, quæ ad Eccl. Paræcialem pertinent, amodo retineri, & custodiri mandavit, Ecclesiæq. prædictæ jura omnia, & Privilegia, quæ Paræciis de jure, vel consuetudine competunt, concessit. Decrevit insuper Rev. D. Liborium Rini modernum Rectorem ejusdem Eccl. Paræcialibus juribus, honoribus, & oneribus tam in dicta Eccl. & Castro, quam in domibus contiguis, & adjacentibus libere, & licite uti posse, & gaudere eo modo, quo utuntur, & gaudent cæteri Rectores Curati Regiæ jurisdictionis juxta præscriptum Bullæ Benedicti XIV *Convenit*, ac proinde prohiberi quibuscumq. aliis Parochis dicti Castri ingressum ad finem Sacramenta administrandi, vel jura Paræcialia exercendi quocumq. titulo, vel prætexto sub pœnis &c. & favore supradicti Rev. D. Liborii Rini Bullam juxta stylum expediri mandavit, eumq. in veram, & realem possessionem immitti cum omnibus juribus, honoribus, & oneribus Paræcialibus, amoto quocumq. alio illegitimo Detentore. Et ita &c. Datum Neapoli ex Ædibus residentiæ nostræ die 14 mensis Octobris 1780 &c. Volentes idcirco præinsertum Decretum debitæ executioni mandare, te supradictum Rev. D. Liborium Rini, qui præfatæ Regiæ Eccl. S. Ferdinandi extructæ in Castro Civitatis Thermarum ex commissione nostra examinatum a Rev. P. Mag. Priore Ven. Con. S. Citæ Ord. Prædicatorum in Civ. Panormi, idoneumq. repertum, & approbatum, in Parochum, sive Rectorem Curatum ejusdem Eccl. tenore præsentium, & auctoritate nostra ordinaria, omnique alio meliori modo instituimus, & deputamus, cum facultate omnia, & singula Parochialia Sacramenta christifidelibus in supradicto R. Castro degentibus ejusq. districtu libere, & licite administrandi, aliaq. Parochialia munia exercendi, & cum omnibus juribus, honoribus, & oneribus solitis, & consuetis quibus utuntur, & gaudent cæteri Regii Parochi, & Curati Rectores. Committentes Rev. Can. D. Josepho Mazzeo nostro Vic. Gen., ut te in veram, realem, & actualem possessionem immittat, amoto quocumque illegitimo detentore. Volumus autem ut infra mensem a die adeptæ possessionis secundum Can. Sanctiones in manibus jam dicti nostri Gen. Vicarii fidei professionem emittere tenearis sub pœnis &c. In quorum testimonium has literas dedimus nostra manu subscriptas nostroq. Sigillo munitas = Neapoli ex Ædibus nostræ residentiæ die 16. mensis Octobris 1790.

FR. ALB. ARCH. REG. CAPP. MAJOR.

Mattheus Caputo Sec.

Reg. fol. 40. *r.*
Die 4 *Novembris* 1790.
Præsententur, regist. & exeq. & parti restituantur.
Can. Mazzeo Reg. Vic. Gen.

Fidem facimus, ac testamur omnibus, & Singulis Officialibus tam Sæcularibus, quam Ecclesiasticis, qualiter in executionem supradictæ pro-

visionis datæ Panormi die 4 Nov. 1790 per Ill., & Rev. Canonicum de Mazzeo Vic. Gen. Exc. e Rev. Dñi Capellani Majoris utriusq. Siciliæ Regis fuerunt præsentes literæ executæ & registratæ in Off. R. Curiæ Vicarialis dicti Exmi, & Rmi Dñi Cappellani Majoris, ut ex volumine detempto in Archivio ad fol. 1 depromitur. Et inde die 7 curr. men. Nov. 1790. fuit Rev. Sac. D. Liborio Rini R. Paroco per Ill. Rev. Canonicum de Mazzeo Vic. Gen. tradita vera, realis, ac pacifica possessio ejus Regiæ Parochialis Eccl. sub tit. S Ferdinandi in Castro Thermarum, quod ex actu possessionis adstip. apud acta Mag. Not. præcitatæ Curiæ Vicarialis sub eadem die 7 cur. Nov. 1790. melius est videre, cui me refero. Dat. Panormi die 8 Nov. nonæ Ind. 1790.

Emm. Carelli pro Mag. Not.

VIII.

ANNO 1791.

Rappresentanza di Monsignor Capobianco, nella quale espone a S. R. M. le ragioni, per cui la Chiesa di Ustica dee appartenere alla giurisdizione del Cappellano Maggiore.

S. R. M.

Sig.

Con Real carta de' 29 del passato Gennajo spedita per cotesta Real Segreteria di Guerra mi ha compiegato V. M. per informo e parere l' acclusa rappresentanza, con cui D. Roberto Gomez Darza Governatore dell' Isola d' Ustica novamente le fa presenti le ragioni, per le quali quella Chiesa debba esser considerata come ogni altra Chiesa delle Reali Fortezze, e che i PP. Cappuccini, i quali pro tempore servono, e serviranno a detta Real Chiesa, debbano godere gli stessi privilegj di tutti i Regj Cappellani.

Per esecuzione del Real comando rassegno alla M. V. che con altra Real Carta de' 23 del passato Novembre mi fu rimessa per lo stesso organo di cotesta Real Segreteria altra rappresentanza del Governatore dell' Isola di Ustica tutta uniforme alla presente, affinchè sulla medesima avessi informato col mio parere.

Dalla serie de' fatti allora rappresentati, e che in oggi si ripetono dal suddetto Governatore, dedussi che quella Cappella fondata e mantenuta di Regio conto, e addetta al comodo spirituale della Truppa e della Fortezza ivi edificate, per tener difesa l' Isola dall' nvasione di gente nemica, debba considerarsi come ogni altra Regia Chiesa, e Cappella esistente ne' Reali Castelli, e Fortezze di V. M., e che quei sei Religiosi Cappuccini, i quali in quell' Ospizio sono addetti al servizio della Chiesa medesima, e alla cura spirituale della Truppa, debbano esser considerati come tanti Regj Cappellani. Il perchè nella precedente mia Consulta del dì 4 del passato Dicembre avendole tutto distintamen-

te esposto le rassegnai il mio umile sentimento che la M. V. possa degnarsi dichiarare, che la suddetta Cappella sia assolutamente sotto il governo militare rispetto alla temporalità, e rispetto allo spirituale sia sotto la giurisdizione del solo vostro Cappellano Maggiore, come ogni altra Chiesa de' Reali Castelli, e Fortezze; e quindi ordinare che i detti sei Religiosi, perchè possano canonicamente esercitare il Sagro Ministero, procurino avere dal Cappellano Maggiore le necessarie facoltà, e dal medesimo dipendano, riconoscendolo per loro legittimo Superiore, come tutti gli altri Regj Cappellani dell esercito, e delle Reali Fortezze, in tutto ciò che riguarda il disimpegno del di loro Officio, e nel resto non cessino di esser soggetti alla perfetta osservanza delle regole monastiche, che han professato, giacchè vivono in comune. E che nel caso delle vacanze o per morte, o per altra causa, dovrà il Governatore Militare proporre la terna de' soggetti per la provista di ciascun luogo vacante, per indi precedente l'esame de' requisiti, prescegliersi da V. M. il soggetto più abile, e idoneo, e dasserglisi in seguito da me le necessarie facoltà nel modo che si pratica per le proviste de' Regj Cappellani dell'Esercito e delle Reali Fortezze.

Altro non credo dover soggiungere sull' assunto, e perciò mi rimetto interamente alla precedente consulta de' 4 del passato Dicembre, attendendo dalla M. V. quelle providenze, che stimerà meglio convenienti.

Il Signore Iddio conservi lungamente e sempre prosperi la vostra Sacra Real Persona.

Di V. M. Napoli 12 Febrajo 1791.

Umiliss. Fedele Vassallo
Fra Alberto Arciv. di Reggio Capp. Mag.

IX.

ANNO 1791.

Il Supremo Magistrato di Napoli autorizza in una rappresentanza a S. R. M. il dritto del Cappellano Maggiore sopra la Chiesa di Ustica.

S. R. M.

Sig.

Il Governadore dell' Isola di Ustica fa presente a V. M. le ragioni; onde debba quella Chiesa esser considerata come ogni altra Chiesa delle Regali Fortezze, e che quei PP. Cappuccini, i quali la servono, dovessero godere degli stessi privilegj, che godono tutt'i Regj Cappellani, e ciò sul motivo che essendo tale Chiesa mantenuta per conto della M. V., e addetta per comodo specialmente della Truppa, e delle Fortezze colà edificate per tener difesa quella Isola dalla invasione degl' inimici, si dovesse considerare come ogni altra Chiesa Regia, e Cappella esistente ne' Regali Castelli, e Fortezze; come pure, che quei sei Religiosi

Cappuccini, i quali in quell'Ospizio sono addetti al servigio della ridetta Chiesa, e alla cura spirituale della Truppa, dovessero esser considerati come tanti Cappellani Regi.

Rimessa tal Rappresentanza per informo e parere al Cappellano Maggiore, il medesimo è stato di sentimento, che possa la M. V. degnarsi di dichiarare, che la Chiesa suddetta debba essere assolutamente sotto il Governo Militare rispetto alla temporalità, e riguardo allo Spirituale esser debba sotto la giurisdizione di esso Cappellano Maggiore come ogni altra Chiesa de' Regali Castelli, e Fortezze; e che i surriferiti sei religiosi, perchè potessero canonicamente esercitare il Sacro Ministero, procurar dovessero dal medesimo Cappellano Maggiore avere le necessarie facoltà, e dovessero dal medesimo dipendere, riconoscendolo per loro legittimo Superiore, come tutti gli altri Cappellani Regj dell' Esercito, e delle Regali Fortezze in tutto ciò, che riguarda il disimpegno del di loro Officio, e non debbano nel resto cessare di essere soggetti alla perfetta osservanza delle regole monastiche, che han professate, giacchè vivono in comune; come pure, che nel caso delle vacanze o per morte, o per altra causa, debba il Governatore Militare far la terna di soggetti per la provista di ciascun luogo vacante, per indi, precedente esame de' requisiti, presceglierlsi dalla M. V. il soggetto più abile ed idoneo con dargliși in seguito da esso Cappellano Maggiore le necessarie facoltà nel modo, che si pratica per le proviste de' Regj Cappellani dell' Esercito, e delle Regali Fortezze.

Così la rappresentanza del Governadore dell' Isola di Ustica, come quella del Cappellano Maggiore si è degnata V. M. rimettere alla Real Camera con Dispaccio del passato Aprile per la Segreteria dell' Eccl., con ordine di informar col parere, e dire, se ostar possa alla proposizione fatta dal Governatore e dal Cappellano Maggiore l'esser il divisato Ospizio uno de' Conventini, e se nel Isola suddetta rimaner possa tale, sistemandolo, o debba intieramente abolirsi come Conventino, con restituire gli additati fogli.

La Real Camera avendo esaminata ed attentamente considerata la relazione, e parere di Monsignore Cappellano Maggiore, l'ha rinvenuta giusta e ragionevole, ed appoggiata sulle regole Canoniche, e sugli stabilimenti, ed ordini, li quali si osservano per tutte le Chiese delli Castelli, e Regie Fortezze, e perciò è concorsa nel rispettoso sentimento, che possa la M. V., se altrimenti il vostro Sovrano intendimento non istima, degnarsi di approvare quanto dall' anzidetto Cappellano Maggiore si propone, e darsene perciò gli ordini corrispondenti per l'adempimento, con registrarsi ancora, e descriversi nell' Archivio della curia di esso Cappellano Maggiore.

Per quanto poi si attiene al dubbio proposto, se debba il suddetto Ospizio reputarsi Conventino, e come tale soggetto allo soppressione, la Real Camera umilia alla M. V., che per quanto ha rilevato dalle carte rimessele, ha veduto e considerato, che l'anzidetto Ospizio, o si voglia dir Conventino, fu interamente come tale fondato, dotato, e mantenuto, anzi due volte costrutto, ed edificato con propio Regio peculio, e giustamente perciò dichiarato di Regio Padronato; e perciò non soggetto agli stabilimenti, a cui son soggetti li Conventini, anzi a propriamente ragionare, questo esistente nell' Isola di Ustica non cade sot-

d

to la determinazione della Costituzione del Sommo Pontefice Innocenzo X *Regularis Observantiæ* del 1650, essendo composto di sei Religiosi Sacerdoti e due Laici, li quali in tutto compongono il numero di otto Religiosi; tanto maggiormente che la necessità porta seco di non potersi accrescere il numero de' Religiosi, il bisogno ancora richiede, che vi sia in quella Isola tal Ospizio, o sia Conventino, attenti gl' incovenienti prima addivenuti per mezzo di Cappellani sul principio ivi destinati.

Il Sig. Iddio conservi la M. V. per lunga serie di felicissimi anni.

Di V. M. Dalla Real Camera il dì 9 Aprile 1791.

Umilissimi Vassalli
Baldassare Cito Pres.
Diodato Targiani.
Basilio Palmeri.

Per Seg. dell' Eccl.

X.

ANNO 1792.

Il Governator Militare di Ustica espone a S. R. M. i disordini, che ivi ne seguirebbero nel caso se ne volessero allontanare i Cappuccini, che di ordine Sovrano erano stati costituiti Regj Cappellani Curati di quella Chiesa.

Rimetto di Real ordine a V. S. Ill. l' annessa Rapresentanza del Governatore dell' Isola d' Ustica, con altri fogli inserti, in cui dà conto di essersi colà destinato dall' Arcivescoco di Palermo un Vicario foraneo contro le Reali disposizioni, il quale inquieta fortemente quei Religiosi Cappuccini, avendoli posti nell' ultima disperazione, senza aver riguardo al carattere di Cappellani Regi, di cui trovansi decorati, volendo il Re, che la Camera Reale, e la Giunta di Sicilia l' abbiano presente nell' informo richiesto loro su tal particolare. Palazzo 22. Maggio 1792. = Giovanni Acton = Sig Presid. Marchese Cito.

Eccm̃o Sig.

Non ostante, che questa Real Chiesa di S. Ferdinando per due volte sia stata edificata di Real conto, che gli otto Religiosi Cappuccini addetti al di lei servigio sono mantenuti dal Regio Erario, e che tutti gli utensili, sagri arredi ed ogni altro vien provisto di Regio conto, pur non dimeno il Re per effetto di sua Sovrana Clemenza, nel punto giurisdizionale insorto, se conviene la spiritualità di essa Chiesa al Cappellano Maggiore, o all' Arcivescovo di Palermo, ha voluto sentire il parere della Real Camera, e non contento di quanto la medesima le ha umiliato a favore della Cappella maggiore, ha disposto esaminarsi di bel nuovo da detta Real Camera unita alla Giunta di Sicilia. Egli è il Padrone, ed è quello che mantiene la Chiesa, e mantiene l' Isola fornita di Fortezze e custodia dalle sue Reali Truppe.

Quì però non si osserva l' egual continenza, nè quella rassegnazione

che si deve a quanto sarà per risolvere la M. S. su tal assunto, ma a viva forza, per così dire, si pretende togliere e giurisdizione, e religiosi, e sin anche il dritto di Real Padronato. Eccone i fatti. Dall' Arcivescovo di Palermo si stabilisce quì un nuovo impiego chiamato Vicario Foraneo in persona di un prete D. Salvadore Caldararo, ed accortosi poi dell' errore commesso, perchè la sua facoltà ad altro non si era sin' ora estesa che al semplice, e puro spirituale, fa autorizzare tal impiego dal Tribunale del Real Patrimonio come si rileva da Documenti I, e II quantunque nè da esso Tribunale, nè dall' Arcivescovo si possono creare, o conferire impieghi in questa Chiesa in virtù di Real Dispaccio n. 3. Appena giunta la patente al prete, che si pose a minacciare di poter castigare, e sin' anche far legare per la barba i Religiosi, ed in effetto pochi giorni dopo, per una sua chimera, dà un formale arresto al P. Bernardo di Palazzo. Questo Vicario in oggi stà ponendo i Religiosi nelle maggiori angustie e nell' ultima disperazione senza aver riguardo al carattere di Cappellani Regj che sono, nè alla di loro veneranda età.

In seguito dal cennato Arcivescovo si sospende la conferma delle Patenti di confessione a tutti i Religiosi, come con altra mia rassegnai a V. E. senza badare alle rispettose circostanze di essi, essendovi alcuni di loro che per lo spazio di anni 17 si sono sagrificati nel bene spirituale in quest' Isola, e niente curando che si veniva ad angustiare un' intiera Popolazione, con privarla de' Sagramenti. E per quanto io avessi potuto supplicare l' Arcivescovo, e premurarlo ancora questi Giurati, non solo non si è compiaciuto fin' ora provedere ad un tale interessante punto, ma risponde in sensi oscuri ed equivoci, come osserverà V. E. dalle avvolte di lui originali lettere, e copia dell' ultima rimostranza de' Giurati, alla quale non diede l' Arcivescovo veruna risposta.

Indi si fa rimovere il Prefetto di questa Real Chiesa P. Gregorio della Gibbillina, senza mia intelligenza, contra il Sovrano stabilimento, e senza far effettuare il rimpiazzo, e ciò all' unico oggetto di stabilire per uno de' Cappellani il mentovato Prete Caldararo.

E finalmente si stà ordendo in oggi che dalla Religione de' Cappuccini si faccia presente a S. M. trovarsi impossibilitata a provedere di Religiosi questa Chiesa, per così far ritirare questi che vi sono, e poter sostituire col denaro del Re chi pare e piaccia. Ed in effetto essendo stato intimato dal Tribunale del Real Patrimonio il Provinciale di essi a legittimarsi sulla rimossa da quì del Prefetto P. Gregorio della Gibbillina, per cui ne umiliai le mie lagnanze a V. E., la scusa che produsse fu quell' appunto di non aver soggetti da poter destinare al servizio di questa Real Chiesa. Il Provinciale è un dipendente dall' Arcivescovo, e quindi si contiene in maniera da non disgustarselo; ma chi non vede essere ben meschina la ragione che sperisce, ed essere un vero ritrovato, poichè in 150 Religiosi che vi sono nel solo Convento di Palermo, è da credere che non ve ne sia uno, che si possa quì impiegare, ma tutti sono maneggi per giungnere ad un sinistro fine, in discapito de' Sovrani stabilimenti, quali affatto non si vuole, che abbiano la dovuta osservanza per questa Real Chiesa.

Supplico la bontà dell' E. V. interessarsi per la finale decisione di questo interessante assunto sì per la quiete di quest' Isola, come per la validità de' Sagramenti, perchè non volendo curarvi l' Arcivescovo di Pa-

lermo, nè potendo tutta via invigilarvi il Cappellano Maggiore, si vede la Chiesa in una totale confusione e disordine. E colmo del maggior rispettoso ossequio mi dichiaro

Di V. E. Ustica 22 Aprile 1792.

Eccmo Sig. Caval. D. Giov. Acton.

Umilissimo Servo
Roberto Tomeo d'Azza.

XI.

ANNO 1795.

Real Dispaccio, in cui comanda S. R. M. che i sei Cappuccini debbano mantenersi nella Regia curata Chiesa di Ustica.

Avendo il Presidente del Regno di Sicilia rimessa una rappresentanza del Vicario Generale di Palermo, nella quale fa presente i titoli, per cui intende di appartenere a quell'Arcivescovo la giurisdizione Spirituale nell'Isola di Ustica; e propone di allontanarsi da colà i Cappuccini, giacchè vi esiste bastante numero di Sacerdoti, e Chierici; il Re nell'intelligenza dell'esposto ha ordinato, che fintantochè non emani le Sovrane sue providenze su tale assunto dietro l'informo già chiesto alla Real Camera di S. Chiara unitamente alla Giunta di Sicilia, non si faccia novità alcuna in quell'Isola, e che a norma delle antecedenti Sovrane Risoluzioni debbano esistere colà sempre sei PP. Cappuccini. Quindi vuole S. M. che la mentovata Real Camera procuri di unirsi colla Giunta suddetta il più presto che sia possibile, e riferisca col parere sugli enunciati oggetti, come le si trova ordinato, per norma delle ulteriori Sovrane Risoluzioni. La Real Segreteria di Stato e Guerra lo partecipa nel Real nome a V. S. Ill. per l'adempimento.

Palazzo 22 Settembre 1795. *Reg. Guer. n.* 200.

Giov. Manuele Ariola.

Sig. Marchese Mazzocchi.

XII.

ANNO 1795.

L'Arcivescovo Lopez Presidente del Regno comunica per lo adempimento al suo Vicario Generale il Dispaccio, nel quale S. R. M. Sovranamente dispone, che il Cappellano Maggiore accordi le facoltà Spirituali ai sei Cappuccini addetti alla Regia Parocchiale Chiesa di Ustica, e ciò senza recar pregiudizio alla pendente controversia di giurisdizione.

Con Real Dispaccio de' 15 corrente per via della Real Segreteria di Guerra mi viene scritto lo che siegue = Eccmo Sig. = Relativamente alle necessarie facoltà Spirituali da conferirsi ai sei Sacerdoti Cappuccini addetti alla Regia Parrocchiale Chiesa dell'Isola di Ustica, il Re ha

Sovranamente disposto; che il Cappellan Maggiore, precedente l'esame sull'idoneità de' Religiosi suddetti, conferisca loro le indicate necessarie facoltà; senza che però con una tale disposizione s'intenda di recare pregiudizio veruno alla controversia di giurisdizione, che pende nella Reale Camera di S. Chiara. La Reale Segreteria di Stato, e Guerra lo partecipa nel Reale nome a V. E. per suo governo, e per l'adempimento di sua parte. Napoli = Comunico quindi detto Reale Ordine a a V. S. per suo governo, e per lo adempimento di sua parte. Palermo 30 Dicembre 1795.

F. LOPEZ.

Al Vicario Generale dell' Arcivescovo di Palermo.

XIII.

ANNO 1796.

Lettere Patenti di Monsignor Capobianco Cappellano Maggiore; nelle quali accorda al P. Gregorio da Gibellina le facoltà parrocchiali in tutto il distretto dell' Isola di Ustica.

FR. ALBERTUS MARIA CAPOBIANCO ORD. PRÆD. TH. M.

Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Colossensis, Abbas Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Buccisano, & S. Nicolai de Pergoleto, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Prælatus Aulicus, Consiliarius, & Major Cappellanus &c. &c.

Tibi dilecto nobis in Christo Reverendo P. Gregorio da Gibbellina tamquam Vicario Curato, & Cappellano ad inserviendum Regiæ Curatæ Ecclesiæ Insulæ Usticæ constituto, in omnibus causis civilibus, criminalibus, & mixtis (exceptis causis hæresis, aliisque Romano Pontifici privative reservatis) quoad re ipsa servitium inibi præstiteris, Nobis subjecto, ad audiendas Sacramentales Confessiones prævio examine per Nos approbato, idoneoque reperto, ut Sacramentum Pœnitentiæ, & cetera munia Parochialia in districtu dictæ Insulæ rite ministrare valeas, & pœnitentes Christifideles absolvere a quibusvis peccatis quantumvis gravibus, *exceptis casibus S. Sedi Apostolicæ, ac Nobis reservatis*: necnon sacrosanctum Missæ Sacrificium in omnibus Cappellis, & Ecclesiis nostræ jurisdictioni subjectis celebrare, facultatem durante munere, intereaque arbitrio nostro duraturam concedimus, & vigore Constitutionis SS. in Christo Patris Benedicti XIV. sub datum Romæ pridie non. Junii 1741. subdelegamus. Teque in Domino hortamur, ut mundo corde ad Pœnitentiæ Tribunal accedas; mulierum non ægrotantium extra sedem confessionalem, transenna, vel crate sparsis foraminibus patescente non interposita, vel extra præfatam Ecclesiam non excipias: acceptaque potestate in animarum ædificationem, non in destructionem utaris: nam lex Domini est animam pro anima reddere: servesque Edictum a Prædecessore nostro editum de vita, & honestate Clericorum, præsertim in habitu talari semper gestan-

do. Datum Neapoli ex Ædibus nostræ residentiæ die v. Mensis Martii 1796.

F. ALB. ARCHIEP. COLOSS. CAPP. MAJ.

XVI.

ANNO 1796.

Patente di confessione data dall' anzidetto prelato al P. Giuseppe da S. Cataldo come Cappellano della Regia Curata Chiesa dell' Isola d' Ustica.

FR. ALBERTUS MARIA CAPOBIANCO ORD. PRÆD. TH. M.

Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Colossensis, Abbas Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Buccisano, & S. Nicolai de Pergoleto, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Prælatus Aulicus, Consiliarius, & Major Cappellanus &c. &c.

Tibi dilecto nobis in Christo Reverendo P. Josepho da S. Cataldo Cappellano ad inserviendum Regiæ Curatæ Ecclesiæ Insulæ Usticæ constituto, in omnibus causis civilibus, criminalibus, & mixtis (exceptis causis hæresis, aliisque Romano Pontifici privative reservatis) quoad re ipsa servitium inibi præstiteris, Nobis subjecto, ad audiendas Sacramentales Confessiones prævio examine per Nos approbato, idoneoque reperto, ut Sacramentum Pœnitentiæ pro utroque sexu in dicta Regia Ecclesia rite ministrare valeas, & pœnitentes Christifideles absolvere a quibusvis peccatis quantumvis gravibus, *exceptis casibus S. Sedi Apostolicæ, ac Nobis reservatis*: necnon sacrosanctum Missæ Sacrificium in omnibus Capellis, & Ecclesiis nostræ jurisdictioni subjectis celebrare, facultatem, durante munere intereaque arbitrio nostro duraturam, concedimus, & vigore Constitutionis SS. in Christo Patris Benedicti XIV. sub datum Romæ pridie non. Junii 1741. subdelegamus. Teque in Domino hortamur, ut mundo corde ad Pœnitentiæ Tribunal accedas; mulierum non ægrotantium extra sedem confessionalem, transenna, vel crate sparsis foraminibus patescente non interposita, vel extra præfatam Ecclesiam non excipias: acceptaque potestate in animarum ædificationem, non in destructionem utaris: nam lex Domini est animam pro anima reddere: servesque Edictum a Prædecessore nostro editum de vita, & honestate Clericorum, præsertim in habitu talari semper gestando. Datum Neapoli ex Ædibus nostræ residentiæ die v. Mensis Martii 1796.

F. ALB. ARCHIEP. COLOSS. CAPP. MAJ.

XV.

Stato della popolazione di Ustica del corrente anno 1807.

Io infrascritto Capellano Curato di questa Real Parocchia nell' Isola d' Ustica faccio indubitata fede a chiunque spetti veder la presente, che il

numero totale dell' Anime dell' Isola ascende a mille trecento trentacinque 1335.

Con la differenza che l'adulti uomini sono quattro cento novanta quattro.

L'adulte femine quattro cento quaranta sette.

Fanciulli d'anni sette ed infra cento vent'otto.

Fanciulle dell'istessa età due cento sessanta sei.

Dico adunque, uomini adulti	494
Femine adulte	447
Fanciulli	128
Fanciulle	266
Totale	1335

E in attestato del vero formo la presente scritta di propio carattere e suggellata col sigillo dell' ufficio. Ustica 30 Giugno 1807.

F. Gregorio da Gibellina Cap. Cur. Capuccino.

XVI.

ANNO 1807.

Stato militare di Ustica con gl' individui, che vi appartengono, estratto dall' Ufficio militare di quest' Isola a 1 Luglio 1807.

Stato Maggiore.	
Governatore Tenente Colonello D. Felice Gerig con la sua famiglia	n. 8
Ajutante Tenente D. Gennaro Lopez de Ognate	6
Cappuccini *Cappellani Militari Curati* col famulo	9
Compagnia di Dotazione	
Capitan Comandante, 1 Tenente, 2 Tenente, Alfiere, Cadetti, Portabandiera, Sargente, Caporali, Carrabinieri, Tamburi, Soldati, ed altri con le loro famiglie	299
Compagnia d' Invalidi	
Maggiore Comandante, Alfieri, Sargenti, Subalterni, ed Individui	51
Corpo di Isolani diviso in sei squadre	
Destinati a prestare Diario Real Servizio per la custodia dell' Isola	378
Corpo Reale	
Ajutante di guardamagazzini, Caporale, Artiglieri littorali con gli Individui	234
Real Barca Corriera	
Capitano, Capitano in 2, Marinari con le loro famiglie	72
Marinari in servizio delle Reali Lance Cannoniere	33
Medico Fisico militare con la sua famiglia	7
Chirurgo ed Aromatario con la loro famiglia	4
Vedove militari e famiglie di due Chirurgi militari, e marinaro invalido	14
Relegati e Presidiarj	63
In tutto	1178

XVII.

ANNO 1741.

Articoli principali della Bolla Convenit *accordata al Serenissimo Re Carlo III da Benedetto XIV nell' anno 1741, nella quale si contengono le dilucidazioni e la conferma delle giurisdizioni spettanti al Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, onde apparisce che le giurisdizioni accennate erano preesistenti alla Bolla suddetta, e che certamente derivavano dalla qualità di questa prelatura antichissima siccome fu da principio costituita nel Regno di Sicilia, e che poi trasportò nel Reame di Puglia il Re Carlo di Angiò.*

Convenit &c. : : : . Sane dilectus filius noster Trajanus, tituli S. Cæciliæ S. Romanæ Ecclesiæ Presbyter Cardinalis de Acquaviva nuncupatus, pro parte carissimi in Christo Filii nostri Caroli Siciliæ, & Hierusalem, cum tota terra citra Pharum, Regis Illustris, & Hispaniarum Infantis, nobis nuper exposuit, quod a tempore, cujus memoria non extat, ad Capellæ Regiæ Capellanum Majorem in toto Regno Neapolitano, pro tempore existentem, non solum cura spiritualis Regiæ Familiæ, consanguineorum, affinium, ac omnium personarum in Curia, seu Aula Neapoli existente commorantium, ipsamque Curiam sequentium pertinet; sed & in quibusvis Civitatibus, oppidis, & locis, in quibus Rex pro tempore existens Regiaque Familia residere contigerit continue, vel ad tempus, curam animarum Familiæ Regiæ, omniumque, & singularum personarum tam ex propriis Regnis, & Dominiis originem habentium, quam extraneorum cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, & præeminentiæ existentium, tam Ecclesiasticorum, quam Sæcularium, (Archiepiscopis, & Episcopis exceptis) & insuper omnium militum, & officialium, aliarumque personarum cujuscumque ordinis, & gradus in castris, arcibus, fortalitiis, exercitibus, nec non triremibus, navibus, ratibus, aliisque hujusmodi maritimis lignis Regio famulatui inservientium, & militantium, exercere, earumque Rector in spiritualibus nuncupari, easque corrigere, & visitare, ac in easdem omnimodam jurisdictionem ordinariam, omnia, & singula alia, quæ Archiepiscopi, & Episcopi, ac alii locorum Ordinarii in diœcesibus suis de jure, vel consuetudine, aut alias quomodolibet facere, & exercere consueverunt, idem Capellanus in prænominatas personas non solum in Regia Capella, & Palatio, sed in omnibus aliis supranominatis, ac designatis locis exercere, vel per se, vel per alios Ministros, & Capellanos a se deputatos solet.

Cum autem ex hujusmodi facultatum usu, & exercitio plura dubia, quæstiones, & dissidia inter Archiepiscopos, & Episcopos Regni Neapolitani, & prædictum Capellanum Majorem exorta fuerint, quæ adhuc vigent, & graviora in diem, non sine fidelium scandalo, timeri possunt, nomine prædicti Caroli Regis, pro eximia sua pietate, hujusmodi malo congrua adhibere remedia cupientis, supplicavit, ut omnes, & singulas facultates jura, & prærogativas in quascumque personas, & in quibusvis locis, Capellano Majori totius Regni Neapolitani, pro tempore existenti, ex antiqua, & immemorabili consuetudine, vel etiam ex

indulto, & privilegio Sedis Apostolicæ, vel alia quacumque ratione competentes, nostræ confirmationis robore communire, easque nominatim, & expresse designare, earum terminos, & limites præscribere, & definire, & quatenus opus sit de novo rursus concedere, & elargiri dignaremur, atque alias salubriter providere, ad tollendas omnes controversias, & dissensiones abolendas, prout in Domino conspicimus expedire. —— §. 2. Tum etiam ut eidem Carolo Regi ejusque in Regno successoribus, vel eorum proregibus, vel per seipsos, vel per dictum Capellanum Majorem alios inferiores Capellanos & scholares eligere & deputare liceat pro servitio tam Regiæ Capellæ, quam pro indigentia Hospitalium Militum, & Classiariorum, Regiorum Castrorum, seu arcium, exercituum . . . Hujusmodi vero omnes Clerici & Sacerdotes Regio servitio adscripti, eo durante, e locorum Ordinariorum jurisdictione prorsus exempti, solum præfato Capellano Majori subjecti sint, quemadmodum per præsentes exemptos, & respective subjectos declaramus. —— §. 8. Insuper ut idem Capellanus Major pro tempore existens . . . . omnium qui in Regio Palatio, & viridario . . . & in Castris, seu Fortalitiis clausis Neapolitanæ Civitatis, ejusque adjacentiis . . . . & in omnibus aliis locis supra nominatis ejusdem Capellani Majoris jurisdictioni subjectis morantur & degunt, donec & quousque in iisdem locis commorentur, animarum curam gerat æque ac si eorum Rector, & proprius Parochus existeret.

Apud Carafa de Capella Regis pag. 319.

1. Chiesa Regia e sotto la Sepultura
2. Casa del Governadore
3. Altra casa di detto Governadore
4. Casa dell' Ajutante
5. Chiesa Vecchia
6. Torre ossia Forte di S. Maria
7. Fortino di Marina
8. Calvario
9. Casina dell' Ajutante
10. Cappella del S.S. Ecce Homo
11. Casa del Maggiore
12. Quartiere dei Bassi Uffiziali
Garita
Garita
Punta di Magna
Garita
Cala dello Spalmatore
Forte ossia Torre dello Spalmatore
Punta della Galera
Garita
Garita
Garita
Punta delli Cavazzi
Punta dell' Alpa
Salv. Di Tipoldo inc.